

# FUSIONE dei COMUNI

UNA SCELTA PER IL FUTURO

LA PAROLA PASSA AI CITTADINI





# **Compendio normativo sulla fusione di Comuni in Puglia**

## **La fusione dei Comuni di Acquarica del Capo e Presicce 2018**

### **INTRODUZIONE**

Da un quarto di secolo il tema della fusione di comuni è presente nell'ordinamento del nostro Paese.

A differenza di quello che è avvenuto nelle altre Regioni, in Puglia l'istituto della fusione comunale è assai recente, risalendo solo al 2014 ed al 2016 ed è concepito come il mezzo attraverso il quale due o più Comuni necessariamente contigui si estinguono dando vita ad un nuovo Comune.

È anche possibile che la fusione avvenga per incorporazione di uno o più Comuni contigui in un altro preesistente, con l'estinzione dei Comuni incorporati.

L'istituto della fusione è uno strumento per consentire ai Comuni, in particolare di quelli di minore dimensione demografica, una più funzionale gestione delle risorse pubbliche ed una maggiore efficacia delle prestazioni erogate a beneficio dei cittadini e del sistema delle imprese dei

Comuni interessati dal processo di cambiamento organizzativo.

A livello regionale pugliese si hanno in merito alla fusione di comuni due distinte leggi: quella che disciplina l'istituto del referendum consultivo territoriale e quella che dispone la specifica fusione tra Comuni contigui.

Questo compendio chiarisce in maniera divulgativa l'aspetto procedimentale per pervenire alla fusione di comuni e i punti di forza e di debolezza da questa derivanti; provvede, altresì, a rispondere alle istanze che gli organi amministrativi ed i cittadini si pongono sul tema oggetto di trattazione.



**La fusione di  
comuni  
Una questione  
europea**

A volere iniziare con una sintetica panoramica sul sistema territoriale di alcuni Paesi europei, si dirà che dal punto di vista demografico la Germania conta 80 milioni abitanti, seguita dalla Francia con 66 milioni, dall'Italia con 60 milioni di abitanti, dalla Spagna con 47 milioni di abitanti; seguono l'Austria con 8 milioni e 488mila abitanti e la Svizzera con 8 milioni di abitanti.



Il numero maggiore di Comuni lo registra la Francia con 36mila e 600; la Germania con 12mila; la Spagna 8mila e 100; l'Italia con 8.047; seguono poi l'Austria con 2mila e 400 e la Svizzera con 2mila e 300 Comuni.

A partire dagli anni '60, si sono registrati processi di razionalizzazione territoriale mediante una significativa riduzione del numero dei comuni, attraverso processi di aggregazione degli enti locali territoriali.

Con l'eccezione della Francia che mantiene un alto numero di Comuni, in numerosi Paesi europei è in atto un crescente attivismo istituzionale, teso a implementare il processo di fusione comunale.

Esaminando l'evoluzione del numero nei diversi Paesi europei dal 1992 al 2010, si può vedere come nel Regno Unito si sia passati da 2028 Comuni nel 1992 a 406 Comuni nel 2010, con una riduzione dei circa l'80% e con una densità comunale calcolata sul 2.010 (numero di Comuni/1.000) di 6,5 Comuni ogni 1.000 abitanti; in Danimarca da 1.387 a 98 Comuni con una diminuzione del 92% e una densità comunale di 17,8; in Belgio da 2.669 a 589, Comuni, con una diminuzione del 78% e una densità comunale di 54,5; in Italia da 7.781 a 8.094 Comuni, con un aumento del 4% e una densità comunale di 134,2; in Francia da 38.814 a 36.682 Comuni, con una riduzione di oltre il 5% e una densità comunale di 567,0; Spagna da 9.214 a 8.116 Comuni, con una riduzione di circa il 12%, con una densità comunale di 174,5; l'Austria da 3.999 a 2.357 Comuni, con una riduzione di oltre il 48%, con una densità comunale di 280,6.

Un discorso a parte va fatto per la Germania che il 3 ottobre 1990 incorporò i territori della Repubblica Democratica Tedesca (RDT), in quelli della Germania Ovest.

Nella Germania “riunificata” si passa da 24.272 a 12.104 Comuni, con una riduzione di oltre il 50%, con una densità di 146,9.

Occorre ribadire che la densità media dell’Unione europea a 27 Stati è di 178,7.



L’ordinamento giuridico tedesco presta, attraverso i *Länder*, particolare attenzione al riordino dei Comuni e Circondari, finalizzata alla riduzione del loro numero, attraverso incorporazioni e fusioni, per una gestione più razionale ed economicamente sostenibile degli ambiti territoriali.

In una prima fase alcuni *Länder* hanno privilegiato le fusioni spontanee e volontarie, sulla base di accordi di diritto pubblico tra gli enti interessati, previsti da apposite leggi che preordinavano il percorso verso la fusione, anche attraverso nuove forme giuridiche di Unioni di comuni o prevedendo particolari sovvenzioni e misure finanziarie premiali.

Laddove i *Länder* hanno riscontrato resistenze, oltre all’adozione di leggi che introducevano forti penalizzazioni finanziarie nei confronti degli enti restii al riordino, l’accorpamento è avvenuto per legge o, in casi di minore importanza, con decreto governativo a contenuto normativo.

La legittimità costituzionale dei processi di accorpamento territoriale, di fronte alle eccezioni di incostituzionalità mosse dagli enti interessati, è stata più volte affermata dal Tribunale costituzionale federale (ordinanza 27 novembre 1978) il quale ha precisato che «la garanzia costituzionale dell’autonomia comunale tutela il Comune come livello istituzionale necessario, ma non può impedire al legislatore di preordinare progetti di riordino territoriale che portino a fusioni o incorporazioni di Comuni, per motivi di utilità generale, sentiti gli enti territoriali coinvolti».

La riduzione del numero dei Comuni ha comportato un ridimensionamento del numero di amministratori degli enti locali che sono passati 216.248 a 128.191 (- 40,7 per cento).

Il processo di riordino territoriale ha conosciuto una florida stagione istituzionale dopo la riunificazione, tra il 1991 e il 1994, nel territorio dell'ex Germania Est, in considerazione dell'eccessiva parcellizzazione della popolazione in troppi piccoli Comuni.

Non tutti i Comuni coinvolti nell'operazione accolsero volentieri la novità del loro riordino; molti accettarono la fusione, ma solo in cambio di vantaggi finanziari; altri crearono a decise lotte per la loro conservazione, dovute anche alle resistenze opposte dai politici locali che temevano di perdere consensi.



Nel respingere i ricorsi di questi Comuni, il Tribunale costituzionale federale ha chiarito che la Legge fondamentale offre ai Comuni una “garanzia istituzionale”.

Ciò significa che l'art. 28, comma 2, della Legge Fondamentale tedesca garantisce la funzione dell'autogoverno comunale, ma non il diritto di ciascun singolo Comune ad esistere.

Pertanto lo scioglimento di Comuni, la fusione di Comuni non limitano di per sé il nucleo essenziale, costituzionalmente garantito, dell'autonomia comunale, anzi consentendo la creazione di Comuni più grandi, si permetteva agli enti locali, una maggiore efficienza nella gestione dei servizi, in particolare di quelli più costosi come gli ospedali, ma in generale per l'intera attività amministrativa, specie di quella delegata e consentiva nel contempo di ridurre i controlli, per il minor numero di Comuni e la presenza di una amministrazione comunale più

professionale e specializzata; una più razionale delimitazione territoriale dei Comuni rendeva inoltre possibile una migliore gestione urbanistica.



Non è affatto infrequente, come è avvenuto nel caso dei Comuni di Acquarica del Capo e di Presicce, che la fusione rappresenti lo sviluppo di precedenti processi di scelte di collaborazione istituzionale (come l'Unione di comuni).

Iniziamo con il dire che alla base del processo di fusione c'è il Comune ed il suo territorio.



Il Comune in base all'art 114

della Costituzione è un elemento costitutivo della Repubblica ed è un ente autonomo dotato di un proprio statuto, di poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Il Comune è un ente esponenziale dei suoi cittadini che operano su di un territorio, nei confronti dei quali rivolge la sua attenzione, curandone gli interessi e badando a promuovere lo sviluppo; è un ente naturale (che preesiste allo Stato) che costituisce l'elemento basilare della Repubblica, come previsto dall'art. 114

della Costituzione, il quale prevede che «la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato».




L'art. 3 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000) prevede che i Comuni e le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

L'assetto territoriale di un Comune può essere fatto oggetto di modificazioni a seguito di fatti tutelati dall'ordinamento.

Può accadere, infatti, che vi sia distacco di una o di più frazioni da un Comune, con contestuale aggregazione ad un altro Comune contermino; oppure che vi sia un ampliamento territoriale di un Comune a discapito del territorio di un altro Comune contermino.

Vi può essere altresì determinazione, rettifica e contestazione dei confini, disciplinata dall'art. 32 del T. U. n. 383/1934.

La determinazione, rettifica e contestazione di confini è trattata anche dal d.p.r. n.1/1972, all'art. 1, lett. d).



Con la L. n. 142/1990 veniva stabilita una relazione diretta tra l'Unione di comuni e la fusione di comuni, nel senso che la forma associativa unionale era preordinata alla successiva fusione dei Comuni partecipanti all'Unione e conduceva alla dissoluzione della medesima qualora entro i dieci anni successivi alla sua istituzione.


Ora non è più così, nel senso che l'Unione di comuni non è l'assetto organizzativo prodromico alla successiva e obbligatoria fusione di comuni.

Qualora i Comuni che intendano fondersi facciano parte di una stessa Regione, si versa nella situazione prevista dall'art. 133, comma 2, il quale prevede che: «la Regione, sentite le popolazioni interessate, può *con sue leggi* istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni».

In tale evenienza, dunque, il potere d'istituire un nuovo Comune appartiene alla Regione: «sentite le popolazioni interessate».

Nel caso, invece, i Comuni che vogliono fondersi appartengano a Regioni differenti, occorre fare riferimento all'art. 132, comma 2 Cost. il quale dispone che: «si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra».





In caso di fusione, d'istituzione di nuovo Comune o quando ne ricorrono esigenze toponomastiche, storiche, culturali e turistiche che ne giustifichino il cambiamento, il Comune può mutare denominazione.



La L. 7 aprile 2014, n. 56, *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*, introduce nell'ordinamento nuove regole concernenti la fusione di comuni, con l'art. 1, commi 109 ss., alcune delle quali si possono ben riferire ai due Comuni di Acquarica del Capo e di Presicce.

I Comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini d'indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei Comuni originari e nei limiti degli stessi anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.

Il commissario nominato per la gestione del Comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei Comuni, svolgevano le funzioni di Sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

I Consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del Comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi

rappresentanti da parte del nuovo Comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Tutti i soggetti nominati dal Comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del Comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale dei Comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo Comune, in un unico fondo del nuovo Comune avente medesima destinazione.



Tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei Comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo Comune.

Alla data d'istituzione del nuovo Comune, gli organi di revisione contabile dei Comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo Comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel Comune di maggiore dimensione demografica.

In assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale del nuovo Comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del

regolamento di funzionamento del Consiglio comunale del Comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

Il Comune risultante da fusione:

- ✓ approva il bilancio di previsione entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;
- ✓ ai fini dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti;
- ✓ approva il rendiconto di bilancio dei Comuni estinti, se questi non hanno già provveduto.

L'istituzione del nuovo Comune non priva i territori dei Comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali; mentre il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai Comuni estinti al nuovo Comune è esente da oneri fiscali.

I Comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un Comune contiguo. In tal caso, il Comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al Comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione.

Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i Consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla Regione di incorporazione.

Nel caso di aggregazioni di Comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del Comune.

Le Regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima Regione.

I Comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo Comune.

Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle Unioni dei comuni ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, decorre dal terzo anno successivo a quello d'istituzione.

I Comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo Comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore.



La legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) a decorrere dal 2016 consente che i Comuni sorti da processo di fusione possono assumere personale a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente (fermi restando i vincoli generali sulla spesa del personale).

La legge di bilancio 2017 (Legge 11, dicembre 2016, n. 232, in G. U. n. 29, del 21 dicembre 2016), relativamente ai vincoli di finanza pubblica assegna per gli anni 2017, 2018, 2019, spazi finanziari agli enti locali, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro per l'edilizia scolastica.

Gli spazi finanziari sono un beneficio che lo Stato concede alle Regioni che si riflette sugli enti locali. In sostanza lo Stato accorda un beneficio relativo agli obiettivi del patto di stabilità interno alla Regione e questa lo ripartisce tra i Comuni e le Province del territorio di propria competenza.

Con le suddette misure di flessibilità (c.d. patti di solidarietà fra enti territoriali) si è cercato di definire meccanismi di compensazione regionale e nazionale in grado di rendere più sostenibili gli obiettivi finanziari.



A tale proposito, sempre la legge di bilancio 2017 prevede che i Comuni istituiti mediante fusione, pur non essendo esenti dai vincoli di finanza pubblica usufruiscono di corsie preferenziali nell'assegnazione degli "sconti" sul pareggio di bilancio.





## **INCENTIVI FINANZIARI STATALI**

Al fine d'incentivare il percorso di fusione dei Comuni la legge di stabilità 2016 prevede che a decorrere dall'anno 2016 «al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del Fondo di solidarietà comunale [...] non inferiore a 30 milioni di euro è destinata [...] sensi ai Comuni istituiti a seguito di fusione».

La legge di bilancio 2017 prevede che ai Comuni che si fondono è attribuito un contributo da parte dello Stato parametrato ai trasferimenti storici che sono stati erogati nel 2010 (anno antecedente alla stagione dei tagli ai trasferimenti erariali a beneficio dei Comuni).

La percentuale dei trasferimenti che dapprima era stata fissata al 20% e successivamente al 40% da 2017 passa al 50% e comunque non può essere superiore a due milioni di euro per Comune per ciascun beneficiario.

Attesa l'importanza dei trasferimenti erariali si riporta l'intero articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto - legge n. 95/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: «1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai Comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro.

1-*bis*. A decorrere dall'anno 2016, il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le modalità e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3.


5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1 settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo».

In sintesi ciò significa che presi a base di calcolo i trasferimenti erariali di ogni Comune interessato dal processo di fusione essi verranno singolarmente per ogni ente aumentati della metà.

Di conseguenza il Comune nato tramite fusione otterrà la somma dei finanziamenti correnti dello Stato aumentati del 50%, seppur «nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario».

Un aumento dei trasferimenti erariali di sicuro interesse, soprattutto quando si tratta di piccoli Comuni, come nel caso di Acquarica del Capo e di Presicce, anche perché con legge di Bilancio 2018 il contributo per i Comuni che si fondono passa dal 50% al 60% rispetto ai trasferimenti erariali 2010.

Le nuove modalità e termini per il riparto e l'attribuzione a decorrere dall'anno 2014, dei contributi decennali spettanti ai Comuni istituiti a seguito di procedure di fusione o fusione per incorporazione sono previste dal decreto del Ministero dell'interno 21 gennaio 2015 a sua volta successivamente modificato.



Il suddetto regolamento ministeriale prevede che nel caso di ampliamento del numero degli enti facenti parte di un Comune costituito mediante fusione, la

Regione che ha adottato il provvedimento di ampliamento deve inviare, entro e non oltre il mese successivo al provvedimento, copia della legge regionale di ampliamento della fusione al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma - Ufficio sportello unioni all'indirizzo mail: *finanzalocale.prot@pec.interno.it*.

L'ampliamento del numero degli enti facenti parte di un Comune nato per fusione comporta la rideterminazione del contributo straordinario attribuito originariamente a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo al provvedimento regionale di ampliamento, ferma restando la decorrenza originaria del contributo straordinario attribuito al Comune fuso prima del provvedimento regionale di ampliamento.



Per potere parlare di fusioni di comuni in Puglia occorre prendere le mosse dallo Statuto della Regione che all'art. 19, nella parte concernente il referendum consultivo, prevede che: «[...] sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate, secondo modalità stabilite con legge regionale, le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali»; per continuare con l'art. 22, il quale assegna al Consiglio regionale la competenza «all'istituzione di nuovi Comuni, alla modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni a norma dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione».

A sua volta la legge regionale n. 26/1973, rubricata *Norme in materia di circoscrizioni comunali*, all'art. 4 parla di *Riunioni di comuni contermini*,

disponendo che «Comuni contermini possono essere riuniti tra loro e uno o più Comuni possono essere aggregati ad un altro Comune, quando i rispettivi Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

La Regione, prima di adottare il relativo provvedimento costitutivo ha l'obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante consultazione elettorale».

Ma la modifica della circoscrizione territoriale può essere posta in essere anche allorquando i Comuni abbiano il loro territorio insufficiente in rapporto all'impianto, all'incremento o al miglioramento dei pubblici servizi, all'espansione degli abitanti e degli insediamenti industriali o alle esigenze dello sviluppo economico in generale.

In tale caso i Comuni possono richiedere l'ampliamento della loro circoscrizione sul territorio dei Comuni contermini; la Regione provvede con legge, previa consultazione delle popolazioni interessate.

Si può provvedere anche al mutamento della denominazione comunale che può aver luogo, su richiesta dei Consigli dei Comuni interessati, in seguito al mutamento delle circoscrizioni comunali o quando ricorrano esigenze toponomastiche, storiche culturali o turistiche. In tale evenienza la Regione provvede con legge, previa consultazione delle popolazioni interessate che è determinata con legge regionale.

Come si è visto, il d.lgs. n. 267/2000, all'art. 15, comma 3, al fine di favorire la fusione dei comuni prevede la corresponsione da parte dello Stato di appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli Comuni che si fondono «oltre ai contributi della Regione».




Fino al 2014 la Regione Puglia non si era data una propria e specifica legge sulle forme associative comunali e sulla fusione di comuni.



Il 1 agosto 2014 il Consiglio regionale ha approvato la Legge regionale n. 34, rubricata *Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali* che ha dettato le norme per l'attuazione della legislazione nazionale sull'esercizio associato delle funzioni comunali con particolare riferimento alle funzioni fondamentali e sulla fusione di comuni, sul presupposto che la Regione concorre allo sviluppo delle autonomie locali secondo i principi di sussidiarietà, leale collaborazione, differenziazione, unicità e adeguatezza delle funzioni, in attuazione dell'articolo 8 dello Statuto regionale.

Con la suddetta legge regionale n. 34/2014, la Regione Puglia promuove il massimo grado d'integrazione tra i Comuni e per questo favorisce, in particolare, la fusione di comuni, al fine di assicurare l'effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi di competenza comunale.



In Puglia i Comuni possono essere riuniti tra loro e uno o più comuni possono essere aggregati a un altro comune, quando i rispettivi consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino in accordo tra loro le condizioni; la Regione, prima di adottare il relativo provvedimento costitutivo ha l'obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante consultazione elettorale.



La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare la propria circoscrizione e denominazioni.

Su richiesta dei Comuni interessati alla fusione, che può avvenire anche per incorporazione, deliberata dai rispettivi consigli comunali, la Giunta regionale presenta un disegno di legge per l'istituzione del nuovo Comune.



La Regione Puglia ha modificato la propria legge sulle forme associative comunali e sulla fusione di comuni, intervenendo nuovamente in materia con la legge regionale n. 32/2016, rubricata *Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali)* e modificandola in una sua parte fondamentale.

Per potere avviare la procedura di fusione di comuni, mentre in precedenza era previsto che i Comuni possono essere riuniti tra loro e uno o più Comuni possono essere aggregati a un altro Comune, quando i rispettivi Consigli comunali ne facciano domanda, in aggiunta alla competenza dei consigli comunali è disposto

che i Comuni possono essere riuniti tra loro quando «ne facciano domanda, o almeno un quinto degli aventi diritto al voto nei rispettivi ambiti comunali».



Con tale innovazione legislativa la legge intende superare l'eventuale inerzia dei Consigli comunali interessati dal processo di fusione e consentire a parte del corpo elettorale di divenire parte attiva e propulsiva della complessa procedimentalizzazione che dovrà condurre alla fusione di due o più Comuni contigui.



L'etimo del termine *referendum* è latino.

Si riferisce all'espressione *convocatio ad referendum*, vale a dire *convocazione per riferire*.

Nell'uso moderno, il termine *referendum* rappresenta il più diffuso istituto di democrazia diretta che consiste in una consultazione "diretta", appunto, del corpo elettorale attraverso il voto, in termini di approvazione o di abrogazione di uno specifico atto normativo.



La Costituzione italiana non prevede il referendum consultivo nazionale.

L'istituto referendario consultivo obbligatorio, invece, trova una base costituzionale in ambito regionale, nei casi di modifiche territoriali (artt. 132 e 133) e nell'ipotesi di cui all'art. 123 della Costituzione che prevede una forma facoltativa di consultazione popolare - la cui disciplina è demandata agli statuti regionali - che è volta a conoscere la posizione delle popolazioni interessate su alcune leggi e provvedimenti amministrativi della Regione.



Ai sensi della legge regionale pugliese, n. 34/2014, la Commissione consiliare regionale competente esprime il proprio parere in merito all'indizione del referendum consultivo, ovvero in merito alla possibilità di assumere i referendum eventualmente già effettuati dai comuni interessati.

Il parere della commissione consiliare regionale è quindi trasmesso al Consiglio regionale per il suo esame finalizzato all'indizione del referendum ovvero della presa d'atto della deliberazione, ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni.




Acquisiti i risultati del referendum, la competente commissione consiliare regionale, entro sessanta giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum, esprime il proprio parere in merito al progetto di legge e lo invia al Consiglio regionale.

Il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulta ampliata subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi che attengono al territorio e alle popolazioni sottratte al Comune o ai Comuni di origine.

Al Comune di nuova istituzione vanno trasferite le risorse strumentali, finanziarie e umane da parte dei Comuni originari, ferme restando, per il personale, le posizioni economiche e giuridiche già acquisite.

## **QUESITO REFERENDARIO**

I quesiti a cui le popolazioni interessate devono rispondere sono due e prevedono la presenza di due schede elettorali.



La prima scheda elettorale contiene il quesito a cui le popolazioni interessate debbono rispondere “SI” o “NO” che è di regola così formulato: «Volete che sia istituito il nuovo Comune denominato [...] mediante la fusione dei Comuni di Acquarica del Capo e Presicce, con capoluogo in [...]?».

La seconda scheda elettorale riporta più proposte di denominazione del nuovo Comune e comprende la possibilità d’inserimento di ulteriori nomi a fianco dei quali va apposto un segno contrassegnante la scelta individuale.



Il referendum consultivo nella Regione Puglia è disciplinato dalla legge regionale n. 27/1973.

Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli forniti e vidimati dalla Regione.



Su tali moduli vidimati da non oltre sei mesi dev’essere indicato, a cura dei promotori, il quesito da sottoporre alla votazione popolare.

Ogni richiesta di referendum deve riguardare un unico oggetto.

La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il Comune dove è iscritto l’elettore, ovvero dal Giudice conciliatore, dal Sindaco o dal Segretario di detto Comune ovvero dal Segretario dell’Amministrazione provinciale.

L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.

Alla proposta devono essere allegati i certificati, anche collettivi, da rilasciarsi dai Sindaci dei Comuni a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali.

La richiesta di referendum, corredata dalla prescritta documentazione, va presentata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale da parte di almeno tre promotori.

L'articolo 21 prevede che Sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate i progetti di legge concernenti le istituzioni di nuovi Comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

Il Consiglio regionale, prima di procedere all'esame di ogni progetto di legge di cui al comma precedente, delibera l'effettuazione del referendum consultivo previa acquisizione degli accertamenti richiesti in via preliminare alla competente Commissione consiliare.

La deliberazione del Consiglio deve precisare esattamente il quesito da sottoporre a referendum e indicare le popolazioni interessate da chiamare a consultazione.

Per popolazioni interessate si intendono, nel caso di fusione di comuni contermini, gli elettori dei comuni interessati; mentre nel caso d'incorporazione di un Comune in un altro contermini, gli elettori del Comune da incorporare.



Il Presidente della Giunta regionale indice con decreto il referendum consultivo in seguito alla trasmissione della delibera consiliare da parte del

Presidente del Consiglio regionale, la cui votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

La data di effettuazione del referendum è fissata, di norma, in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla data di esecutività del decreto.

I referendum consultivi possono effettuarsi ordinariamente nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 30 giugno di ogni anno.

I referendum consultivi non possono aver luogo nell'anno solare di cessazione della legislatura.

Le schede per i referendum consultivi, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale. In esse è formulato il quesito da sottoporre alla consultazione popolare mutuandolo integralmente dalla deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 2 dell'articolo 21 della L.R. n. 27/1973.

L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, sullo spazio in cui essa è contenuta.



Per lo svolgimento dei referendum sono a carico della Regione esclusivamente le seguenti spese:

- a) forniture degli stampati e delle schede;
- b) spese per i compensi al presidente e ai componenti dei seggi;
- c) spese per i componenti l'Ufficio centrale per il referendum consultivo della competente Corte di appello.

Tutte le altre spese sono a carico dei Comuni interessati alle modifiche territoriali.

Le spese di spettanza della Regione sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione, previa verifica della loro congruità.



Per la validità del referendum consultivo non è richiesto alcun *quorum* di partecipazione.

Di conseguenza, il referendum è valido a prescindere dal numero di elettori che si recano ai seggi per esprimere il loro voto.

Il quesito referendario è approvato quando la risposta affermativa (il SÌ alla fusione) raggiunge la maggioranza dei voti validi espressi.

L'esito negativo del referendum non preclude l'esercizio dell'iniziativa legislativa della Giunta regionale e degli altri soggetti legittimati.

Questo sta a significare che l'iniziativa legislativa della Giunta regionale e degli altri soggetti legittimati potrebbe continuare anche in caso di esito negativo del referendum.

La decisione passerà quindi in questo caso al Consiglio regionale, che deciderà se approvare o meno la proposta di legge che dispone la fusione dei comuni.

In sintesi, il referendum ha natura meramente consultiva; ne deriva che l'esito dello stesso non vincola giuridicamente il legislatore regionale che è solo indirizzato nella scelta politica che lo stesso dovrà compiere approvando o meno la legge regionale che dispone la fusione dei comuni interessati.



Nella ripartizione delle risorse disponibili, la Giunta regionale pugliese assegna i contributi finanziari previsti nel proprio bilancio prima di tutto ai Comuni che si fondono, sulla base di quanto prevede l'art. 11 della legge regionale n. 34/2014.

I contributi finanziari correnti destinati alla fusioni di comuni avranno i limiti temporali di durata stabiliti dalla Giunta regionale tenendo conto delle richieste pervenute da parte dei Comuni.



Per sapere ciò che il nuovo Comune sorto dal processo di fusione potrebbe ottenere in termini di finanziamenti dalla Regione occorre partire dalle risorse finanziarie messe a disposizione per le Unioni di comuni.

Per le Unioni di comuni pugliesi, i contributi correnti, entro i limiti della dotazione annua di bilancio, sono assegnati in misura massima pari a euro 5 mila annui per ogni funzione comunale trasferita alla forma associativa, fino al limite massimo di euro 60 mila annui e in base al numero di Comuni partecipanti alla medesima, pari a euro 4 mila annui per ogni partecipante alla forma associativa.

Tali contributi correnti vengono moltiplicati per 1,20 se l'esercizio associato avviene attraverso Unioni di comuni e per 2,00 nel caso di fusione o incorporazione di comuni.



I contributi da assegnare vengono rideterminati ogni cinque anni.

La Giunta regionale, entro i limiti degli stanziamenti dei bilanci di previsione annuali e pluriennali, concede incentivi una tantum in conto capitale, sulla base di richieste degli enti interessati.

Occorre rimarcare che le istanze di contributo devono essere prodotte alla Regione Puglia, da parte degli enti interessati, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui i contributi si riferiscono.

Alla realizzazione di fusioni tra comuni la Regione Puglia concede contributi finanziari alla realizzazione di fusioni tra comuni, a concorso delle spese per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione comunale, com'è poi avvenuto nel caso dei Comuni di Acquarica del Capo e Presicce, beneficiari di un contributo finanziario di euro 20.000,00 per la redazione dello studio di fattibilità concernente l'eventuale fusione dei due suddetti Comuni.

La Giunta regionale, al fine di sostenere l'avvio delle gestioni associate indicate dalla legge, nonché delle fusioni di comuni, prevede da parte dei competenti servizi regionali, anche in collaborazione con gli organismi di rappresentanza degli enti locali, specifiche azioni dirette ad assicurare agli enti interessati:

a) assistenza giuridico amministrativa;

b) interventi formativi a favore di amministratori e dipendenti degli enti locali che prevedano, tra l'altro, la condivisione di esperienze e l'approfondimento delle conoscenze.

Non risulta che allo stato tale servizio sia stato attivato.

L'art. 19 della legge regionale n. 34/2014 dispone in merito alla dotazione finanziaria e prevede che «agli oneri finanziari correnti derivanti dall'attuazione della presente legge regionale si provvede, per gli esercizi finanziari a partire dal 2015, con previsioni a valere sulle leggi di bilancio annuali e pluriennali, mediante aumento di euro 500 mila, in termini di competenza e cassa, della dotazione finanziaria della U.P.B. 08.02.01, e contestuale diminuzione della dotazione finanziaria della U.P.B. 08.01.01 di pari importo e istituzione del nuovo capitolo di spesa del bilancio autonomo denominato “Contributi ai comuni per l'esercizio associato di compiti e funzioni”, con lo stanziamento di euro 800 mila, di cui euro 300 mila rivenienti da minori spese della stessa U.P.B. di competenza».

Tali risorse finanziarie sono state replicate nel bilancio di previsione 2017.



In merito alla disponibilità delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Puglia negli ultimi tre bilancio occorre fare delle rapide considerazioni e porci alcuni interrogativi.



Intanto la legge regionale n. 34/2014 prevedeva (e prevede) che le già irrisorie risorse finanziarie per le forme associative comunali e per la fusione di comuni dovessero essere stanziare «a partire dal 2015, con previsioni a valere sulle leggi di bilancio annuali e pluriennali»; cosa che non è affatto avvenuta, non contenendo lo strumento finanziario regionale del 2015 alcuno stanziamento in merito, anzi evidenziando che vi sia stata una disposizione legislativa che il Consiglio regionale ha approvato “*ioci causa*”, vale a dire per gioco.

Il bilancio 2016 e 2017 ha previsto lo stanziamento per ognuno dei due anni contabili di 800 mila euro, non condividendo la Regione Puglia la proposta riveniente dai Consiglieri regionali che avevano richiesto l'aumento della dotazione finanziaria portandola ad almeno 2.500.000 euro.

Carenza di sensibilità in merito alla centralità del processo di fusione comunale?

Scelte politiche obbligate in carenza di risorse finanziarie a valere sul bilancio autonomo della Regione?

Sta di fatto che l'attuale stanziamento per le Unioni e fusioni di comuni è auspicabile che venga incrementato da parte dell'ente Regione.


Solo a titolo di esempio e per un necessario *benchmarking*, vale a dire confronto con altre Regioni, occorre fare presente che la legge regionale della Toscana, n. 68/2011, stabilisce che «in caso di fusione o incorporazione di due o più Comuni, al Comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione, è concesso, a decorrere dall'anno solare in cui è prevista l'elezione del nuovo Consiglio comunale, un contributo annuale, per cinque anni, pari a euro 250.000,00 per ogni Comune originario e comunque non superiore a euro 1.000.000,00»; e che la Regione Emilia-Romagna solo per le Unioni di comuni ha stanziato risorse regionali disponibili sul bilancio per l'esercizio 2015, pari ad € 8.500.000,00 e 8.000.000,00, sul bilancio pluriennale per l'annualità 2016.



Di conseguenza, se si assume come riferimento lo stanziamento di 800 mila euro da parte della Regione Puglia, si avrebbe una ricaduta finanziaria di euro solo 200,00 euro circa per ogni cittadino pugliese, contro i 2.000,00 euro messi a

disposizione dalla Regione Emilia-Romagna per ogni cittadino emiliano-romagnolo.

Occorrerebbe, stando così le cose, che i Sindaci e l'intero sistema delle autonomie territoriali pugliesi interlocuissero con la Regione Puglia, al fine di un deciso incremento della dotazione finanziaria regionale per le forme associative comunali e per a fusione di comuni, che al pari di quanto disposto dalla legge di bilancio dello Stato, potrebbe essere utilizzata con effetto retroattivo anche a beneficio dei Comuni che sono avanti con la procedura di fusione, determinando politiche finanziarie d'equità formale e sostanziale tra gli enti locali interessati dal processo di riordino organizzativo.



In merito al riparto concreto dei contributi occorre menzionare la deliberazione della Giunta regionale pugliese, n. 863/2016.



In tale deliberazione, contenente criteri e modalità per l'erogazione dei contributi previsti dai citati artt. 11 e 12 della legge regionale n. 34/2014 e delle

risorse statali a sostegno dell'associazionismo, si evidenzia come la Regione Puglia, almeno finora, non abbia annoverato tra le sue priorità la questione delle funzioni associate comunali e della fusione di comuni.

Infatti, nella sopraindicata deliberazione della Giunta regionale pugliese, n. 863/2016, si legge che con «l'Intesa n. 873, del 28/07/2005, la Conferenza Unificata ha sancito che, a decorrere dall'anno 2006, le risorse finanziarie stanziato dallo Stato per il sostegno dell'associazionismo comunale, fatta salva la quota gestita direttamente dallo Stato per l'incentivazione di funzioni esercitate dai Comuni di sua competenza esclusiva (anagrafe, stato civile, ecc.), sono trasferite alle sole Regioni che hanno adottato la relativa disciplina di incentivazione e che, secondo le rispettive discipline, provvedono alla concessione di contributi alle forme associative degli Enti locali».

Ciò significa che se la Regione Puglia non avesse legiferato in merito, avrebbe continuato a penalizzare finanziariamente i Comuni di riferimento.



Tale situazione di debolezza regionale è stata però superata con la anzidetta legge regionale n. 34/2014, la cui disciplina risulta conforme ai criteri stabiliti dalla successiva Intesa n. 936/CU; ragione per cui la Regione Puglia partecipa ora a pieno titolo al riparto delle risorse statali per l'associazionismo comunale.



Nella suddetta deliberazione n. 863/2016 è previsto che la durata temporale dei contributi a sostegno dei processi di fusione viene stabilita nel limite di un quinquennio.



Il termine annuale di presentazione delle domande è fissato al 30 settembre dell'anno precedente a quello cui i contributi si riferiscono così come previsto dall'art. 11, comma 9, della legge regionale n. 34/2014.

b) Per il solo anno 2016 il termine è fissato alla scadenza del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sul BURP della presente deliberazione.

c) La domanda dovrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), entro il termine indicato, all'indirizzo: [entilocali@pec.rupar.puglia.it](mailto:entilocali@pec.rupar.puglia.it).

Successivamente all'istruttoria delle istanze compiuta da parte del Responsabile del procedimento che verifica le domande inammissibili; la spesa ammessa a contributo e la quota di contributo regionale spettante e richiede se necessario la documentazione d'integrazione istruttoria nei confronti dei richiedenti, viene predisposta la graduatoria delle domande ammesse a contributo.



Si premette che l'art. 12 della legge regionale n. 34/2014 riconosce la possibilità di accedere a contributi per il conferimento di incarichi professionali esterni per la predisposizione di progetti di riorganizzazione sovracomunale, affidati a soggetti detentori di partita IVA (iscrizione all'albo laddove previsto per l'esercizio della professione), con esclusione di ogni forma di collaborazione in condizione di subordinazione, i quali dovranno fornire, unitamente alla propria offerta (o al proprio preventivo di spesa), il cronoprogramma delle modalità di svolgimento dell'incarico nell'ambito dell'esercizio finanziario di ogni bando annuale.



Beneficiari dei contributi sono i Comuni che abbiano stipulato una convenzione per l'affidamento congiunto di un incarico professionale esterno per la predisposizione di un progetto di riorganizzazione istituzionale in vista della fusione.

I progetti di riorganizzazione devono necessariamente contenere, a pena di inammissibilità, l'individuazione, sulla scorta di una analisi economica di gestione, di proposte di nuove modalità organizzative per funzioni e servizi pubblici locali che saranno esercitati nel Comune unificato che risulterebbe da fusione, con indicazione degli effetti (vantaggi/svantaggi) derivanti dalla riorganizzazione o fusione, segnalazione di criticità e proposta di soluzioni organizzative.

## TEMPISTICA

Le domande, non più di una per ogni anno, devono essere presentate, sulla base dello schema di domanda allegato alla deliberazione 863/2016 dal Sindaco del Comune capofila o dal Presidente dell'Unione o da uno dei Sindaci dei Comuni interessati al progetto di fusione di comuni.

Le domande di contributi possono essere ripresentate dalle medesime aggregazioni di Comuni che ne abbiano già in precedenza beneficiato, purché non contengano il medesimo oggetto: altrimenti sono dichiarate inammissibili.

I contributi possono essere concessi anche sui progetti già in corso di realizzazione, purché intrapresi nell'anno di finanziamento e non ancora conclusi, ed a condizione che comunque ne sia prevista la conclusione entro l'anno.

## MISURA DEL CONTRIBUT MISURA DEL CONTRIBUT REGIONALE

Sono ammesse a contributo le spese, relative ai soli costi esterni, al lordo dell'I.V.A. di cui al preventivo per il progetto.

La quota di contributo regionale non potrà comunque superare le sottostanti somme:

Tipologia/Numero di Comuni	N. 2 Comuni	Fino a 3 Comuni	Oltre 3 Comuni
Fusione	20.000	23.000	25.000
Nuova Unione	20.000	23.000	25.000
Ampliamento Unione	20.000	23.000	25.000
Miglioramen	20.000	23.000	25.000

I contributi finanziari regionali verranno concessi entro il 30 aprile di ciascun anno, prioritariamente per lo studio di fattibilità di una fusione di comuni e comunque fino alla concorrenza delle somme disponibili per ogni annualità nel bilancio regionale, seguendo rigorosamente l'ordine della graduatoria.

## LIQUIDAZIONI E CONTRIBUTI

I contributi sono liquidati integralmente, previa trasmissione, da parte del Sindaco del Comune capofila o del Presidente dell'Unione o di uno dei Sindaci del costituendo comune oggetto di fusione, di copia del progetto finale e della relativa documentazione dell'intera spesa sostenuta.

Il contributo liquidato sarà proporzionalmente ridotto in caso di importo finale inferiore a quello risultante dal preventivo mentre non sarà in nessun caso aumentato in caso di importo finale superiore.

Alla liquidazione provvede il Dirigente della Sezione Enti locali, con propria determinazione, entro sessanta giorni dalla trasmissione della esatta documentazione richiesta.

## RINUNCIA E DECADENZA DAI CONTRIBUTI

I beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo devono darne tempestiva comunicazione al Responsabile del procedimento.

I beneficiari decadono in ogni caso dal contributo se non provvedono all'affidamento dell'incarico entro un mese dalla comunicazione della concessione, informandone tempestivamente la Regione.

I beneficiari decadono altresì dal contributo se non provvedono a trasmettere alla Regione la documentazione necessaria per la liquidazione a saldo entro i termini stabiliti secondo il d.lgs. n. 118/2011, cioè entro i 2 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario di competenza.



È necessaria la richiesta dei Comuni interessati alla fusione, che può avvenire anche per incorporazione, deliberata dai rispettivi Consigli comunali.

Le delibere consiliari che approvano la richiesta sono trasmesse dai Sindaci dei Comuni interessati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

La Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente un disegno di legge per l'istituzione del nuovo Comune che deve comprendere gli elementi previsti dall'art. 6, comma 5, lett. da a) fino a f) della legge regionale n. 34/2014 e s.m.i.

La Commissione consiliare regionale competente, constatata la completezza e correttezza della documentazione di cui al comma 5, esprime il proprio parere in merito all'indizione del referendum consultivo, ovvero in merito alla possibilità di assumere i referendum eventualmente già effettuati dai Comuni interessati.

Il parere della Commissione consiliare regionale è quindi trasmesso al Consiglio regionale per il suo esame finalizzato all'indizione del referendum, ovvero della presa d'atto della deliberazione, ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni. La deliberazione del Consiglio regionale deve precisare esattamente il quesito da sottoporre a referendum e indicare le popolazioni interessate da chiamare a consultazione; vale a dire nel caso di fusione di comuni contermini, gli elettori dei Comuni interessati, mentre nel caso di incorporazione di un Comune in un altro contermine, gli elettori del Comune da incorporare.

Indizione del referendum consultivo con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito alla trasmissione della delibera consiliare da parte del Presidente del Consiglio regionale. Le schede per i referendum consultivi, sono fornite dalla Giunta regionale e in esse è formulato il quesito da sottoporre alla consultazione popolare mutuandolo integralmente dalla deliberazione del Consiglio regionale.

La propaganda relativa allo svolgimento del referendum è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.

Acquisiti i risultati del referendum, la Commissione consiliare regionale, entro sessanta giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum, esprime il proprio parere in merito al progetto di legge e lo invia al Consiglio regionale.

Approvazione da parte del Consiglio regionale della legge provvedimento che istituisce il nuovo Comune nato dalla fusione. L'esito negativo del referendum formalmente non preclude l'esercizio dell'iniziativa legislativa da parte della Giunta regionale.



Indicazione dei promotori

Raccolta delle firme di almeno un quinto degli aventi diritto al voto nei rispettivi ambiti comunali, su moduli forniti e vidimati dalla Regione da non più di sei mesi, sui quali dev'essere indicato, a cura dei promotori, il quesito da sottoporre alla votazione popolare. La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è

compreso il Comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal Giudice conciliatore, dal Sindaco o dal Segretario di detto Comune, ovvero dal Segretario dell'Amministrazione provinciale. Alla proposta devono essere allegati i certificati, anche collettivi, da rilasciarsi dai Sindaci dei Comuni a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali.

Presentazione della richiesta di referendum, che si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, da parte di almeno tre promotori corredata dalla prescritta documentazione, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta di referendum, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delibera alla unanimità sull'ammissibilità della richiesta stessa. Qualora manchi l'unanimità, delibera il Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla riunione dell'Ufficio di Presidenza.

La Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente un disegno di legge per l'istituzione del nuovo Comune che deve comprendere gli elementi previsti dall'art. 6, comma 5, lett. da a) fino a f) della legge regionale n. 34/2014 e s.m.i.

La Commissione consiliare regionale competente, constatata la completezza e correttezza della documentazione di cui al comma 5, esprime il proprio parere in merito all'indizione del referendum consultivo, ovvero in merito alla possibilità di assumere i referendum eventualmente già effettuati dai Comuni interessati.

Il parere della Commissione consiliare regionale è quindi trasmesso al Consiglio regionale per il suo esame finalizzato all'indizione del referendum, ovvero della presa d'atto della deliberazione, ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni. La deliberazione del Consiglio regionale deve precisare esattamente il quesito da sottoporre a referendum e indicare le popolazioni interessate da chiamare a consultazione; vale a dire nel caso di fusione di comuni contermini, gli elettori dei Comuni interessati, mentre nel

caso di incorporazione di un Comune in un altro contermine, gli elettori del Comune da incorporare.

Indizione del referendum consultivo con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito alla trasmissione della delibera consiliare.



L'iniziativa legislativa può essere esercitata da ciascun Consiglio provinciale, dal Consiglio dell'area metropolitana, da ciascun Consiglio di Comune capoluogo di provincia e da almeno cinque Consigli comunali.

Il diritto di iniziativa legislativa è esercitato dal Consigliere regionale e dal Governo regionale mediante la presentazione di una proposta di legge redatta in articoli ed accompagnata da relazione.

I progetti di legge presentati all'Ufficio di Presidenza, vengono assegnati per l'esame dal Presidente del Consiglio alla Commissione competente per materia.

Il testo di legge, licenziato dalla Commissione, viene trasmesso al Consiglio Regionale, con il relativo parere, per essere inserito nell'ordine del giorno, cioè nella lista degli argomenti che l'Assemblea dovrà discutere.

In Consiglio regionale il progetto di legge è discusso in modo approfondito e votato articolo per articolo e con votazione finale su tutto il testo.

Dopo l'approvazione dell'Assemblea le leggi vengono trasmesse dal Presidente del Consiglio al Presidente della Giunta Regionale per la successiva promulgazione e pubblicazione, passaggi che rendono efficace il provvedimento legislativo.

La legge è promulgata dal Presidente della Giunta Regionale.



L'espressione «legge-provvedimento» è comunemente usata per indicare una classe di leggi caratterizzate da un contenuto specifico e puntuale, prive dei contenuti di generalità e astrattezza, com'è nel caso della legge istitutiva di un nuovo Comune.

Infatti la legge che istituisce il nuovo Comune non contiene norme generali ed astratte; anzi, all'opposto, regole specifiche e puntuali, con l'obiettivo di regolare la nascita del nuovo Comune.

La legge provvedimento regionale istituisce il Comune sorto dal processo di fusione stabilendo la data d'inizio del suo funzionamento, generalmente fissata al

1 gennaio dell'anno successivo a quello della sua formale istituzione e la sua denominazione.



La legge regionale può prevedere che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

In particolare, lo statuto del nuovo Comune può prevedere l'istituzione di Municipi, disciplinare anche l'organizzazione e le funzioni e prevedere organi eletti a suffragio universale diretto.

Solo a titolo d'esempio, può essere prevista la figura del Prosindaco, coadiuvato da due consultori che svolgono funzioni consultive/deliberative su questioni attinenti le comunità e i territori di origine.



La suddetta legge regionale istitutiva del nuovo Comune dispone in merito alla successione nei rapporti giuridici, finanziari e patrimoniali del nuovo ente locale territoriale e le norme di salvaguardia, ad esempio, quelle che non privano i territori dei Comuni estinti dei benefici e degli interventi speciali stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

Una parte importante della legge è quella che si riferisce ai contributi regionali (che ovviamente variano da Regione a Regione in base a proprie autonome scelte politiche).



Nella legge istitutiva del nuovo Comune nato dalla fusione, può prevedere una composizione del Consiglio comunale o della Giunta, differente da quella prevista in via generale dalla legge.



Questa possibilità è limitata ai primi due turni elettorali (complessivamente 10 anni) ed ha la finalità di assicurare la rappresentanza delle comunità di origine negli organi del nuovo Ente.

La legge-provvedimento si chiude con le disposizioni transitorie che riguardano tutti gli adempimenti necessari fino all'elezione degli organi del Comune di nuova istituzione e la possibile istituzione di un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con il Commissario governativo reggente provvisoriamente le sorti del nuovo Comune.

Per ottenere l'attribuzione del contributo statale decennale ai Comuni istituiti a seguito di fusione, la Regione deve trasmettere, entro e non oltre il mese successivo al provvedimento di approvazione della fusione comunale, compresa quella per incorporazione, copia della legge regionale al Ministero dell'interno.

Il suddetto Ministero, con decreto 21 gennaio 2015, *Nuove modalità e termini per il riparto e l'attribuzione a decorrere dall'anno 2014, dei contributi spettanti ai Comuni istituiti a seguito di procedure di fusione o fusione per incorporazione*, all'art. 2, comma 3, dispone che: «ai fini dell'attribuzione del contributo erariale in argomento le Regioni devono inviare, entro e non oltre il mese successivo al

loro provvedimento, copia della legge regionale istitutiva della fusione al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, piazza del Viminale, 1- 00184 Roma - Ufficio sportello unioni all'indirizzo mail: [finanzalocale.prot@pec.interno.it](mailto:finanzalocale.prot@pec.interno.it)».

## Il personale dipendente del nuovo Comune


Il nuovo Comune, vale a dire quell'ente nato dal processo di fusione, comporta necessariamente una riflessione sul personale dipendente di ruolo (e non) che prestava servizio nei Comuni che si sono dovuti estinguere e che diviene ora dipendente del nuovo Comune.

La nascita del Comune a seguito di fusione implica che il personale dipendente sia messo in mobilità e attraverso questo istituto passi di conseguenza alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro, vale a dire del nuovo Comune.



Il riferimento normativo è contemplato nel D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche* che all'art. 31, pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O. che all'articolo 31, rubricato *Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività* (Art. 34 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs n.

80 del 1998) prevede che: «1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428».



L'articolo 2112 del Codice civile dispone che: «in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può

rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».



La L. 29/12/1990, n. 428, *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)*, dispone in merito al trasferimento di azienda all'articolo 47, il quale nei commi da 1 a 4 prevede che: «1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive

rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.

3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi



È utile rammentare anche il CCNL normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999 del comparto Regioni e autonomie locali che all'articolo 7 prevede l'istituto dell'informazione dei soggetti sindacali «sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane» e che all'articolo 8 prevede l'istituto della concertazione sindacale allorquando si tratti di materie concernenti a) articolazione dell'orario di servizio; b) calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido; c) criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e personale; d) andamento dei processi occupazionali; e) criteri generali per la mobilità interna; f) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro, limitatamente alle amministrazioni che ancora vi siano tenute ai sensi dell'art.6, comma 6, del D.Lgs. n. 29/1993».



L'art. 6 del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali del 22/01/2004 prevede che «i criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzione e di personale» siano oggetto di concertazione con le organizzazioni sindacali.

Da tutto ciò ne deriva che il passaggio dei lavoratori alle dipendenze del cessionario si produce automaticamente senza necessità che i lavoratori manifestino il proprio consenso e che occorre predisporre e sottoscrivere un nuovo contratto individuale di lavoro/appendice contrattuale.




La nascita del nuovo Comune comporta la verifica e rideterminazione del numero dei soggetti disabili da assumere sulla base dei dipendenti in servizio computati in base ai criteri fissati dalla legge n. 68/99; la comunicazione della cessazione della posizione assicurativa e che tutti i lavoratori sono trasferiti al nuovo Comune; la rivisitazione dei regolamenti riguardanti il personale del comune fuso, vale a dire adozione regolamento degli uffici e dei servizi ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs. n. 267/2000; regolamento dei sistemi di valutazione della performance dell'ente, dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti; approvazione del regolamento contenente i principi generali di disciplina dell'orario di lavoro dei dipendenti; adozione dotazione organica provvisoria nella quale trattandosi di un ente di dimensioni ben maggiori rispetto a quelli precedenti possono introdotte nuove figure professionali, diverse e magari ulteriori rispetto a quelle già presenti; la programmazione fabbisogno del personale; la programmazione delle assunzioni a tempo determinato.



Un ragionamento particolare va fatto per le posizioni organizzative, previste dall'articolo 8 del CCNL 31/03/99 che richiedono:

- a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;
- c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.



L'articolo 11 del CCNL 31/03/99 stabilisce che nei Comuni privi di posizioni dirigenziali la disciplina delle posizioni organizzative si applica esclusivamente ai dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi.

Occorre fare molta attenzione perché la nascita del nuovo ente locale comporta una profonda modifica delle responsabilità che prima erano assegnate in ciascun Comune.

Rispetto al precedente assetto organizzativo, è possibile che per la titolarità di una posizione organizzativa siano diversi i dipendenti potenzialmente interessati e in possesso dei requisiti necessari per la copertura del ruolo.

Si ribadisce che l'affidamento delle posizioni organizzative non ha carattere fiduciario e che di conseguenza debbano essere rispettati i principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione al fine di rendere possibile il controllo della scelta effettuata.



Di conseguenza vista la pluralità dei dipendenti potenzialmente interessati all'attribuzione di una posizione organizzativa è necessario che essa sia preceduta da un avviso interno rivolto a tutti i dipendenti inquadrati in categoria D, nel quale

sono chiariti i criteri di scelta, al fine di evitare l'illegittima dei provvedimenti emanati in merito.

Dopo che sia stata definita la dotazione organica con riferimento ad ogni settore di attività, è necessario procedere all'assegnazione del personale già in servizio.

L'assegnazione del personale deve mirare a valorizzare al meglio la professionalità e l'esperienza acquisita da ciascun lavoratore per garantire una gestione dei servizi più efficace ed efficiente.

È infatti prevedibile che proprio sul versante del personale si incontreranno le maggiori resistenze al cambiamento, manifeste o meno, che, occorre affrontarle in modo adeguato in quanto esse potrebbero comportare dei problemi sul piano organizzativo.



Un valido strumento che induce a motivare il personale e a renderlo partecipe del processo di cambiamento è dato dal Piano di formazione del personale che dovrebbe almeno in prima battuta riguardare l'informazione e la condivisione del percorso che si intende perseguire e dei vantaggi che ne deriveranno per i cittadini ma anche per gli operatori stessi in termini di maggiore qualità del lavoro; gli strumenti per affrontare il cambiamento senza che esso sia vissuto con ansia e stress, ma cogliendone le opportunità positive; la creazione di uno spirito di squadra tra persone che attualmente operano in contesti distinti e separati; far emergere dubbi e interrogativi che, se non affrontati apertamente e formalmente, rimangono comunque latenti e possono portare a difficoltà maggiori nelle fasi successive.

Formazione specifica dovrà essere prevista su base individuale, nel caso riqualificazione del personale prima assegnato a mansioni completamente differenti.

La legge “Delrio”, n. 56/2014, all’art. 1, comma 123 prevede che: «le risorse destinate, nell’anno di estinzione del Comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al CCNL relativo al comparto Regioni e autonomie locali del 1 aprile 1999, dei Comuni oggetto di fusione confluiscono, per l’intero importo, a decorrere dall’anno di istituzione del nuovo Comune, in un unico fondo del nuovo Comune avente medesima destinazione»; «unico fondo» non vuol dire (come nel comma 48, passaggio Province-Città metropolitane) che “il personale trasferito manterrà il trattamento economico in godimento.

Infine, il Comune fuso, potrà avvalersi anche di personale a tempo parziale e in Convenzione, in base all’articolo 14 del CCNL 22/01/2004, il quale prevede che: «al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza [...] il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall’ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’ente di utilizzazione [...] i lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell’ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati [...]».

## **ANALISI SWOT**

Per condurre in porto un progetto di fusione di comuni è opportuna svolgere assieme agli stakeholder l’analisi *SWOT* che rappresenta un idoneo strumento di pianificazione strategica semplice ed efficace che serve ad evidenziare le

caratteristiche di un progetto, di un programma, di un'organizzazione con le conseguenti relazioni con l'ambiente operativo nel quale si colloca, utile a consentire la definizione di un quadro di riferimento per la definizione di orientamenti strategici finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo della fusione intercomunale.

L'analisi *SWOT* consente di ragionare rispetto all'obiettivo che si vuole raggiungere tenendo simultaneamente conto delle variabili sia interne che esterne.

La *SWOT Analysis* si costruisce tramite una matrice divisa in quattro campi nei quali si hanno:

I punti di forza (*Strengths*); i punti di debolezza (*Weaknesses*); le opportunità (*Opportunities*); le minacce (*Threats*).

La *SWOT Analysis* ha dei vantaggi e degli svantaggi:

Vantaggi:

- consente di analizzare a fondo il contesto al fine di un orientamento nella definizione delle strategie;
- di verificare l'esistenza di una correlazione tra la strategia adottata e i fabbisogni, al fine del miglioramento dell'efficacia;
- consente di raggiungere un consenso sulle strategie;

Svantaggi:

- esistenza del rischio di procedure soggettive da parte del gruppo valutativo nella selezione delle azioni;
- descrizione della realtà in maniera troppo semplicistica;
- il rischio di scollamento tra piano scientifico e quello politico pragmatico.



Istituito il nuovo Comune mediante fusione di due o più Comuni contigui è necessario porre in essere un complesso di adempimenti finalizzati a rendere operativo il nuovo comune.

Occorre distinguere tra gli adempimenti che attuarsi subito dopo l'entrata in vigore della legge-provvedimento istitutiva del nuovo Comune, per consentire l'operatività del nuovo Ente locale territoriale a partire dal 1 gennaio successivo alla sua istituzione ed altri, invece, che sono seguenti alla sua nascita.



**1 Codice Istat**

I Comuni o uno dei Comuni interessati richiede all'ufficio statistico della Regione di comunicare ad ISTAT la variazione amministrativa.

Tale comunicazione della Regione è condizione per avviare il procedimento di attribuzione del nuovo codice statistico.



La suddetta comunicazione, eventualmente anticipandola per mail a [dciq@istat.it](mailto:dciq@istat.it), va inviata a: ISTAT, “DCIQ – direzione centrale per lo sviluppo dei sistemi informativi e dei prodotti integrati, la gestione del patrimonio informativo e la valutazione della qualità”, via Balbo 16, 00184, Roma.

Il nuovo codice ISTAT è fattore assai importante e dunque dovrebbe essere richiesto anteriormente alla nascita del nuovo Comune, in modo da averlo disponibile nel momento in cui il nuovo comune diventa effettivamente attivo.

## 2 Codice amministrativo (o catastale) – Agenzia delle Entrate

Il suddetti Codice è necessario al fine dei numerosi adempimenti tributari dei contribuenti (anagrafe tributaria, deposito, attribuzione codice fiscale dei nuovi nati, aggiornamento dei dati precedenti).

Esso è rilasciato dall'ufficio archivio anagrafico dell'Agenzia delle Entrate.



Per avere il nuovo codice catastale occorre che sia la Regione a inviare una comunicazione contenente la richiesta del nuovo codice catastale del Comune ai

fini degli adempimenti tributari dei contribuenti; la legge regionale di fusione avvenuta; i nomi dei precedenti Comuni che si sono fusi; la data di operatività del nuovo Comune; il Codice di avviamento postale dei Comuni estinti.

La comunicazione, anche a mezzo *e-mail*:

*dc.sac.archivioanagrafico@agenziaentrate.it*, va inviata a: Agenzia delle Entrate – DC Servizi ai contribuenti, Ufficio Archivio Anagrafico, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d, 00145 Roma.

### **3 Partita Iva e Codice Fiscale. Altri adempimenti inerenti il profilo fiscale per Enti e P. A.**

I Comuni estinti a seguito della fusione devono indicare la cessazione dei precedenti codici fiscali e partite IVA; mentre il nuovo Comune deve richiedere anche la nuova abilitazione a ENTRATEL.



Le informazioni sono reperibili all'URL:  
*<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/iltuoprofilofiscale/enti>*.

### **4 Servizio Tesoreria**

Il servizio tesoreria che è obbligatorio per gli enti locali è regolato dagli artt. 208 e ss. del TUEL.



È utile evidenziare che nel trapasso dai Comuni estinti al nuovo Comune sorto dalla fusione, venga assicurato senza alcuna interruzione, il servizio di tesoreria e cassa del nuovo ente.

### 5 Catasto

Una volta definiti i confini i Comuni in via di fusione devono procedere ad una comunicazione formale sia all'ufficio provinciale competente (Agenzia delle Entrate – ufficio provinciale territorio di Lecce), sia per conoscenza all'agenzia delle entrate Dir. Centrale Catasto e Cartografia, Largo Leopardi 5, Roma, con la quale richiedere la variazione catastale del territorio dei Comuni, evidenziando la legge regionale di fusione e la data indicata dalla legge regionale di fusione.



### 6 Registro immobiliare Conservatoria

È necessario che la Regione comunichi al suddetto ufficio ufficiale la legge regionale di fusione; i Comuni che si fondono e il nuovo Comune; la data di operatività della fusione all'Agenzia delle Entrate – Territorio. Direzione Centrale Pubblicità Immobiliare e Affari Legali Largo Leopardi, 5, Roma e per conoscenza alla SOGEI Via Mario Carucci, 99, Roma.



## 7 Albo dei Presidenti di seggio e sezioni elettorali

Con riguardo alle attività elettorali, il primo adempimento è la creazione di un nuovo Albo dei Presidenti di seggio.



Ciò fatto, previa comunicazione preliminare al Presidente del Tribunale ad opera del Commissario Prefettizio, è necessaria la comunicazione dell'avvenuta creazione dell'Albo.

La normativa di riferimento è quella della L. n. 53/1990, *Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.*

## 8 Municipi

L'art. 16 del TUEL prevede che per i Comuni nati da fusione lo statuto comunale possa prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.

Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto.



La scelta su quali organi eleggere a suffragio (solo Consiglio, solo Presidente oppure ambedue) è rimessa allo Statuto ed al Regolamento, come previsto dal TUEL (art. 16).

Riguardo alla natura giuridica dei municipi è opportuno partire dalla premessa che essi non sono classificabili come enti locali; infatti l'art. 2, comma 1 del TUEL prevede che «ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Comunità montane, le Comunità isolate e le Unioni di comuni».

Acclarato, dunque, che i municipi non sono enti locali, essi possono essere annoverati o tra gli enti di decentramento di funzioni e servizi comunali o di deconcentrazione.

## 9 Nuova toponomastica

Il Comune nato dalla fusione deve procedere alla ridenominazione delle strade che abbiano – a compimento del processo di fusione il medesimo nome.



È importante che due strade non abbiano lo stesso nome, ma è altrettanto importante che il nome precedenti cambi il meno possibile.

È rilevante, altresì, che per quanto possibile, non si modifichino i numeri civici preesistenti. (Riferimento normativo Regolamento Anagrafico (D.P.R. 223/1989).

## 10 Comunicazioni per appalti e contratti

Qualora i Comuni estinti aderissero a CONSIP e fossero registrati alla piattaforma (o anche uno solo di quelli che si fondono) è necessario che la Regione contatti il numero verde [800-906227](tel:800-906227) e comunichi che dal 1 gennaio non esisteranno più i “vecchi” Comuni ma che ci sarà il nuovo Comune al loro posto.



### **11 Istituzione del giorno del Santo patrono al fine della festività civica**

Al fine di garantire la festività civile ai dipendenti comunali occorre che la Giunta comunale approvi una deliberazione con la quale si regola la fattispecie oggetto d'esame.



Una soluzione possibile (ferma restando l'autonomia decisionale del Comune) potrebbe essere quella di dichiarare, ai fini del godimento della sospensione lavorativa, come ricorrenza del Santo Patrono la giornata lavorativa che si espleta nel territorio sede municipale dell'Ente presso cui il dipendente presta servizio.

### **12 Nuovo stemma comunale, bandiere, gonfalone, sigillo**

Con i termini "emblemi araldici" ci si riferisce allo stemma, al gonfalone, alla bandiera, al sigillo.

La bandiera consiste in un drappo di seta in misura di 100 x 150 centimetri (e comunque in rapporto di 2:3) che riporta una figurazione allegorica, o l'arme dell'Ente



Lo *stemma* è costituito da uno scudo e, nel caso di Province e di Comuni insigniti del titolo di Città, e di Comuni, da una corona collocata al di sopra dello scudo stesso. Oltre ad essere elemento di completezza dell'emblema, la corona indica con la sua forma il grado di appartenenza dell'Ente.



Il *gonfalone* consiste in un drappo rettangolare di cm. 90x180, del colore di uno o di tutti gli smalti dello stemma.

Il gonfalone ornato e frangiato è caricato, nel centro, dello stemma dell'ente, sormontato dall'iscrizione centrata (convessa verso l'alto) dell'ente medesimo.



Il sigillo *comunale* punzone in duralluminio o altro metallo riportante lo stemma del Comune o una figurazione allegorica



(Per i riferimenti normativi si veda il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2011 *Competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di onorificenze pontificie e araldica pubblica e semplificazione del linguaggio normativo*, Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 2011, n. 25, Suppl. Ordinario n. 26).

Ai sensi dell'art. 3 del DPCM 28/01/2011, la domanda di concessione di emblemi araldici. emblemi araldici dev'essere presentata, nel rispetto delle formalità di seguito indicate, a firma del Presidente della Regione, della Provincia, del Sindaco, del Presidente o responsabile apicale delle Comunità montane, delle Comunità isolate, dei Consorzi, delle Unioni di comuni, del rappresentante legale degli enti, dei vertici di Forza armata o del Corpo di cui all'articolo 2.

Il procedimento di concessione degli emblemi araldici si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

(Per eventuali informazioni: Onorificenze e araldica, tel. 06 67795470 - fax 06 67795469, e mail: [uoa@palazzochigi.it](mailto:uoa@palazzochigi.it); PEC: [uoa@mailbox.governo.it](mailto:uoa@mailbox.governo.it); [http://www.governo.it/Presidenza/onorificenze\\_araldica/araldica/servizio\\_araldica.html](http://www.governo.it/Presidenza/onorificenze_araldica/araldica/servizio_araldica.html)).

### 13. Codice avviamento postale

Il Codice di Avviamento Postale viene aggiornato a seguito dell'insorgere di particolari esigenze organizzative e/o amministrative, e comunque non prima di un anno.

Ogni sei mesi inoltre vengono pubblicati gli aggiornamenti relativi alla toponomastica (le nuove strade per le 41 città multiCAP, i nuovi Comuni istituiti, le nuove Frazioni, le variazioni delle denominazioni di Comuni e Frazioni e Strade.

Se non si ravvisano particolari necessità, il CAP rimane quello già attivato precedentemente.

Il numero di CAP, anche se non modificato, deve essere comunicato ad Agenzia delle Entrate al fine di essere associato alla nuova toponomastica.

(Per informazioni: <http://www.poste.it/postali/cap/faq.shtml>).



#### 14. Nuovi regolamenti

Tra gli adempimenti d'affrontare vi è l'approvazione del nuovo statuto del Comune; del regolamento sull'imposta pubblicità e diritto pubbliche affissioni e determinazione delle tariffe; del regolamento comunale di contabilità; del regolamento servizio di economato; del regolamento dei contratti; la nomina dell'organo di revisione dei conti; l'approvazione regolamento sulla concessione dei contributi; del regolamento afferente il contributo del costo di costruzione e dei titoli abilitativi edilizi; l'individuazione del «datore di lavoro» ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; la nomina del medico competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; l'approvazione del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e della Giunta comunale; la determinazione dei criteri per l'attribuzione dei valori minimi delle aree fabbricabili ai fini dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/92;

l'approvazione del regolamento per la destinazione dei proventi sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada; regolamento per le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale; l'approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità; l'adozione programma triennale lavori pubblici; la determinazione dei nuovi orari di servizio del personale comunale; la nomina del segretario comunale; la regolamentazione e nomina commissione paesaggistica; l'unificazione degli strumenti urbanistici.

## 15. Piano di comunicazione

Il Piano di Comunicazione è importante al fine di sostenere la diffusione degli obiettivi della fusione, che si intende trasmettere alla cittadinanza.

Il suddetto piano ha le seguenti finalità:

- Informare e sensibilizzare la cittadinanza e gli *stakeholder*;
- Consentire la trasparenza delle scelte e la promozione della partecipazione dei cittadini ai processi di fusione intercomunale;
- Migliorare la conoscenza dell'impatto inerente alla scelta della fusione, in modo che la consultazione referendaria sia partecipata e consapevole.

Struttura del Piano:

- ❖ Obiettivi;
- ❖ Destinatari;
- ❖ Strumenti;
- ❖ Azioni.

Quali obiettivi comunicare?

A seguito dello studio di fattibilità è possibile qualificare gli obiettivi della fusione che si intende comunicare alla cittadinanza.

Gli obiettivi devono essere definiti dal livello tecnico e politico dell'Amministrazione civica, tenendo conto degli esiti delle consultazioni effettuate

Con questi presupposti è possibile definire una strategia di comunicazione unitaria basata sull'ascolto, la collaborazione e la vicinanza ai territori.

Come individuare i destinatari delle azioni di comunicazione?

Le categorie di *stakeholder*: cittadini, operatori economici ecc.

Quali strumenti e azioni?

La scelta delle azioni e degli strumenti è collegata alla natura dei destinatari.



### **OBIETTIVI**

Condivisione dati e informazioni;  
promozione/partecipazione/discussione  
per una scelta consapevole;  
sensibilizzazione degli *stakeholders*;  
maggiore efficienza amministrativa;  
aumento delle risorse in servizi a  
favore del territorio grazie agli  
incentivi nazionali e regionali e le  
economie di spesa della macchina  
amministrativa; maggiore capacità  
d'investimento.

### **DESTINATARI**

Cittadini; operatori economici;  
rappresentanti categorie socio-  
economiche; enti no profit;  
associazioni sportive; sindacati; partiti;  
scuole; altri.

### **AZIONE / STRUMENTI**

Logo e grafica coordinata; creazione ufficio di comunicazione (comunicati stampa, rapporti media, agenda degli eventi); creazione materiali (cartacei, digitali); sviluppo sezione sulla fusione di comuni nel portale web istituzionale; forum – social; incontri mirati/ristretti; seminari e *focus group*; lettere invito; documenti informativi; locandine; pannelli informativi.

### **IDEAZIONE LOGO E GRAFICA COORDINATA**

È utile progettare un logo e/o una linea grafica coordinata, facilmente riconoscibile, da utilizzare nelle iniziative di comunicazione. Attraverso un'immagine coordinata si potrà conseguire una maggiore visibilità e riconoscibilità delle varie azioni, con effetti positivi anche in termini di maggiore trasparenza.

### **SITO WEB**

Mediante il portale web possono mettersi a disposizione materiali informativi a favore della cittadinanza, a titolo esemplificativo: sintesi dello studio di fattibilità, obiettivi principali

della fusione, iniziative in corso e agenda degli eventi.

È possibile anche prevedere forme di consultazione *on-line* (*forum*, questionari), per rilevare i bisogni e favorire il processo di partecipazione.

### **ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E INCONTRI NEL TERRITORIO**

L'obiettivo è favorire la massima diffusione al progetto di fusione.

È possibile prevedere un evento di lancio, vari incontri mirati e un evento conclusivo, nel periodo precedente la consultazione referendaria.



Il Piano urbanistico comunale è l'insieme di documentazione, sia scritta, sia disegnata con la quale si fornisce l'indirizzo finalizzato alla trasformazione del territorio di un determinato contesto territoriale.

È uno strumento tanto tecnico, quanto politico che contempla un arco temporale almeno con valenza decennale inerisce alla conservazione e alla

modificazione del regime dei suoli e di conseguenza i diritti d'uso dei terreni privati e pubblici nel territorio del Comune di riferimento.



Già la legge urbanistica n. 1150/1942, disciplinava all'art. 12, i Piani regolatori generali intercomunali, prevedendo che quando per le caratteristiche di sviluppo degli aggregati edilizi di due o più Comuni contermini si riconosca opportuno il coordinamento delle direttive riguardanti l'assetto urbanistico dei Comuni stessi, si poteva disporre la formazione di un piano regolatore intercomunale.



A sua volta la Regione Puglia ha emanato proprie norme generali di governo e uso del territorio con la L. R. 27 luglio 2001, n. 20, attraverso la quale persegue gli obiettivi della tutela dei valori ambientali, storici e culturali espressi dal territorio, nonché della sua riqualificazione, finalizzati allo sviluppo sostenibile della comunità regionale.

L'articolo 10 disciplina l'istituto del P.U.G. intercomunale.

Il suddetto articolo 10 prevede che: «è facoltà dei Comuni procedere alla formazione di un P.U.G. intercomunale. 2. Con delibere del Consiglio comunale, i Comuni di cui al comma 1 approvano e presentano alla Giunta regionale un documento congiunto, contenente uno studio di fattibilità dell'iniziativa e un

quadro economico dei relativi oneri. 3. La Giunta regionale individua le modalità di sostegno ai comuni che intendono procedere alla formazione di un P.U.G. intercomunale».



I Comuni di Acquarica del Capo e di Presicce, anticipando i tempi rispetto alla possibile fusione tra di loro, hanno posto in essere provvedimenti e precondizioni per redigere il P.U.G. intercomunale, fondamentale strumento per unire realmente i due territori contigui, programmando all'unisono il loro comune destino territoriale e programmando in tal modo l'eliminazione delle possibili duplicazioni infrastrutturali; dandosi, al contempo le medesime regole edilizie e pianificando lo sviluppo armonico dei due Comuni, in attesa della loro possibile riunificazione giuridica.

L'obiettivo è favorire la massima diffusione al progetto di fusione. È possibile prevedere un evento di lancio, vari incontri mirati e un evento conclusivo, nel periodo precedente la consultazione referendaria.

**Cenni sulla fusione di  
Comuni in Italia**

Le unità amministrative, in special modo a livello provinciale e comunale, possono essere soggette nel tempo a variazioni che ne modificano.

Ciò significa che i limiti territoriali, intesi come scambio di territorio fra Comuni contigui, la loro denominazione, il loro numero, oppure la composizione, determinata dal cambio di appartenenza di Comuni da una Provincia ad un'altra possono essere variati, grazie ai fenomeni di fusione/costituzione di nuovi Comuni.

La nascita di nuovi Comuni mediante fusione di due o più Comuni contigui contestualmente soppressi è stato, nel passato, un processo che ha dato frutti contenuti, tanto che, tra il 1991 e il 2011, ha prodotto una riduzione di sole 8 unità amministrative.



Negli anni più recenti l'emanazione di apposita normativa rivolta alla revisione della spesa pubblica ha favorito una progressiva riduzione numerica dei Comuni attraverso l'istituto delle fusioni.

Tra la fine del 2013 e primi del 2014, analizzando la localizzazione geografica dei Comuni oggetto di fusione si osserva come il fenomeno abbia, al momento, interessato prevalentemente le Regioni settentrionali (-13 Comuni nel Nord-ovest e -10 Comuni nel Nord-est) e parte del Centro Italia, con 7 Comuni in meno.

Dal 2013 al 2016 e dopo oltre 50 anni a partire dal Censimento del 1961, la riduzione del numero dei Comuni è stata tale da condurre le unità amministrative sotto la soglia degli 8 mila Comuni.

Con riguardo alla dimensione demografica, si evidenzia che il 70,2 per cento dei Comuni italiani ha una popolazione pari o inferiore ai 5 mila abitanti (Fonte: *Istat* 2016).

Nel 2016 ci sono state 29 fusioni di Comuni a causa dell'estinzione di 75 Comuni in cinque Regioni: Emilia-Romagna (4), Lombardia (2), Piemonte (3), Trentino-Alto Adige (18) e Veneto; fatto che ha consentito al nostro Paese di passare da 8.046 a 7.998 Comuni.

Nel 2017 sono previste 11 fusioni di Comuni a seguito della soppressione di 23 Comuni in cinque Regioni: Emilia-Romagna (1), Lombardia (2), Marche (4), Piemonte (1) e Toscana (3).

L'Italia, di conseguenza, passerà da 7.998 a 7.983 Comuni (Fonte: *tuttitalia*).

### Le Frequently Asked Questions (FAQ) ovvero le domande poste frequentemente



#### 1. Quali sono i passaggi fondamentali del procedimento per la fusione tra comuni?

Nel procedimento di fusione tra comuni, in Puglia si evidenziano i seguenti passaggi fondamentali:

1. Avvio dell'iniziativa da parte dei soggetti che hanno facoltà (Consigli comunali ed il 20% degli elettori di ogni Comune interessato alla fusione).
2. Esame dell'iniziativa da parte degli uffici del Consiglio regionale.

3. Il Consiglio regionale delibera il referendum, definendo quesito e ambito territoriale.

4. Il Presidente della Regione indice il referendum consultivo-

5. Svolgimento del referendum consultivo.

6. Presentazione da parte della Giunta regionale al Consiglio regionale del disegno di legge di fusione.

7. Il Consiglio regionale approva la legge di fusione

8. Istituzione da parte della Regione del nuovo Comune, contestuale cessazione degli organi dei Comuni preesistenti e nomina di commissario per la provvisoria amministrazione del nuovo Comune

9. Elezione degli organi del nuovo Comune.

## **2. Chi sono i soggetti titolari dell'iniziativa legislativa nella fusione di comuni?**

In base allo Statuto della Regione Puglia l'iniziativa appartiene: ai singoli consiglieri regionali; alla Giunta regionale; a ciascun Consiglio provinciale; al Consiglio dell'area metropolitana; a ciascun Consiglio di Comune capoluogo di provincia provinciali; a cinque Consigli comunali; a dodicimila elettori che esercitano l'iniziativa popolare.

## **3. Quali sono i contenuti ulteriori che deve comprendere il progetto di legge regionale sulla fusione?**

L'art. 6 della legge regionale n. 34/2014 dispone che il progetto di legge regionale deve comprendere opportunamente:

a) la descrizione dei confini dell'istituendo Comune e di tutti i comuni interessati;

b) la cartografia in scala 1:10.000, o superiore, relativa ai suddetti confini;

- c) le indicazioni di natura demografica e socio-economica relative sia alla nuova realtà territoriale che agli enti locali coinvolti, nonché del loro stato patrimoniale a supporto dell'istituzione di un nuovo Comune;
- d) gli elementi finanziari significativi tratti dall'ultimo bilancio preventivo e consuntivo approvato dai comuni interessati;
- e) una proposta di riorganizzazione e gestione dei servizi sul territorio interessato, che ne evidenzia i vantaggi;
- f) le deliberazioni dei Consigli comunali;
- g) le firme autenticate di almeno il 20% degli elettori per ogni singolo Comune interessato alla fusione.

### 3. L'esito del referendum consultivo è vincolante per l'assemblea legislativa regionale?

La consultazione delle popolazioni interessate è una fase obbligatoria all'interno del procedimento legislativo di fusione, per espressa previsione costituzionale ma il suo esito non è vincolante, avendo natura consultiva con l'obiettivo di rappresentare al legislatore regionale qual è la volontà delle popolazioni interessate prima che venga assunta la decisione finale sulla fusione.



Diversamente da alcune Regioni che hanno deciso di "autovincolarsi" stabilendo *quorum* e attribuendo effetti vincolanti agli esiti referendari, le disposizioni della legge regionale n. 27/1973 non prevedono alcun tipo di *quorum* o di vincolo agli esiti del referendum, per cui le conseguenti decisioni in merito alla fusione sono rimesse alla discrezionalità ed alla valutazione politica del Consiglio regionale.

#### **4. Il referendum consultivo è l'unico strumento possibile per "sentire" le «popolazioni interessate» alla fusione comunale?**

Occorre premettere che lo statuto della Regione Puglia contempla due tipologie di referendum consultivi: un referendum consultivo facoltativo e un referendum consultivo obbligatorio, entrambi disciplinati dall'art. 19 del suddetto statuto regionale pugliese.

Il referendum consultivo facoltativo è disciplinato dal comma 1, il quale prevede che: «Il Consiglio regionale può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo svolgimento di referendum consultivi per conoscere l'opinione della popolazione regionale, o di parte di essa, circa proposte di legge, regolamenti regionali e atti di programmazione generale e settoriale».

Da ciò se ne deduce che esso rientra nella esclusiva competenza del Consiglio regionale «per conoscere l'opinione della popolazione regionale, o di parte di essa, circa proposte di legge, regolamenti regionali e atti di programmazione generale e settoriale».

Il referendum consultivo obbligatorio è disciplinato dal comma 2, il quale prevede che: «sono, altresì, sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate, secondo modalità stabilite con legge regionale, le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali».



Tale tipologia referendaria non è prevista in maniera espressa dalla Costituzione nell'art. 133, comma 2, il quale prevede “solo” che la Regione possa istituire nel proprio territorio nuovi Comuni «sentite le popolazioni interessate».



Ciò significa che è obbligatorio per la Regione «sentire» le «popolazioni interessate»; ma ciò non comporta affatto che lo strumento necessario sia per la Regione Puglia il referendum consultivo anche se su questo fatto bisogna riferirsi alle Sentenze della Corte Costituzionale, n. 279/1994, n. 107/1983, n. 204/1981, n. 433/1995, n. 94/2000, n. 241/2010, che sostanzialmente prevedono obbligatoriamente il ricorso allo strumento referendario, perché esso solo garantisce l'esigenza partecipativa delle popolazioni interessate anche per la semplice modificazione delle circoscrizioni comunali.

### 5. La fusione “tradizionale” e la fusione “per incorporazione”

Ai sensi della legge n. 56/2014 è possibile distinguere due tipologie di fusione tra Comuni: una fusione “tradizionale” che produce, come effetto, l'estinzione giuridica dei Comuni interessati dal processo aggregativo e la costituzione di un nuovo Comune; una fusione per incorporazione, con la quale si determina la soppressione di uno o più Comuni contigui e in uno con la sostanziale

continuità giuridica del Comune incorporante, benché la legge preveda la possibilità di una sua diversa denominazione.

In base alla legge «il Comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al Comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione».

Da tutto ciò ne consegue al processo di fusione non corrisponde la creazione di un nuovo Comune, ma la modificazione dei confini del Comune incorporante.

Le relative firme devono essere raccolte nei sei mesi antecedenti il deposito della richiesta. I comuni verificano la regolarità della stessa richiesta entro trenta giorni dal deposito e indicano il referendum entro trenta giorni dal completamento della verifica.

## **6. Fusione di comuni tradizionale e per incorporazione: le censure della Corte Costituzionale**

Con la sentenza 26 marzo 2015, n. 50, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulle censure di legittimità sollevate dalle Regioni Lombardia, Campania, Veneto e Puglia nei confronti della legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge Delrio).


In riferimento alla fusione “tradizionale”, la giurisprudenza costituzionale, già prima della riforma costituzionale del 2001 riconosceva espressamente la competenza legislativa regionale oggi riconducibile al comma 4 dell'art. 117 della Costituzione nell'istituzione di un nuovo Comune.

Del resto anche l'art. 133, comma 2 della Costituzione non pare lasciar dubbi su tale riconoscimento.



Per decidere sui ricorsi presentati dalle Regioni, la Corte Costituzionale è entrata nel merito del comma 130 della legge n. 56/2014, impugnato da due delle quattro ricorrenti (Campania e Puglia) in relazione alla prospettata violazione degli artt. 117, comma secondo, lett. p), e comma quarto, 123 e 133, comma 2 della Costituzione.

La Corte Costituzionale evidenzia una distinzione tra le due forme di fusione, quella “tradizionale” e quella “per incorporazione”, sia dal punto vista giuridico, sia da quello che riguarda la competenza legislativa sulle tipologie di fusione comunali.



La Corte Costituzionale a seguito di un complesso ragionamento rileva che la competenza legislativa nel caso di fusione “tradizionale” è confermata in capo alle Regioni (visto che in tal caso si istituisce un nuovo Comune); diversamente, la fusione per incorporazione è da rapportarsi alla potestà legislativa statale poiché il procedimento d’incorporazione, attraverso il quale non nasce un nuovo Comune, rientra nella materia «ordinamento enti locali», perché interviene sulle funzioni fondamentali e sulla legislazione elettorale applicabile.

### **7. Chi sono i soggetti che decidono il nuovo nome del Comune nato dalla fusione?**

Sono i soggetti che attivano il processo della fusione a scegliere il nome del nuovo Comune.

Solitamente i Comuni coinvolti nel processo di fusione, allorquando organizzano la consultazione popolare coinvolgono i cittadini anche nella scelta della nuova denominazione, attraverso un’apposita scheda elettorale nella quale

vengono proposti alcuni nomi per il nuovo Comune ai quali l'elettore può aggiungere anche degli altri.

Ogni elettore esprimerà la propria preferenza tracciando un simbolo sulla denominazione prescelta la cui scelta finale ricadrà su quella che avrà ottenuto il maggior consenso nel referendum.

### **8. È possibile che siano fusi Comuni che fanno parte di Province diverse?**

La risposta è affermativa se la proposta di fusione proviene dai Consigli comunali dei Comuni interessati che devono comunque essere contigui e debbono deliberarla a maggioranza assoluta; le deliberazioni consiliari devono indicare la Provincia di appartenenza del nuovo Comune, mentre la verifica della regolarità delle delibere è effettuata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che, prima di sottoporre al Consiglio regionale stesso la proposta di deliberazione del referendum, deve anche acquisire i pareri delle Province interessate.



Il quesito referendario dovrà contenere anche l'indicazione della Provincia di appartenenza del nuovo Comune.

### **9. Quali documenti debbono essere acclusi all'istanza d'indizione di referendum consultivo per la fusione dei comuni presentata dai Consigli comunali?**

Ogni Comune interessato alla fusione deve presentare agli uffici dell'Amministrazione regionale la propria deliberazione del Consiglio comunale di richiesta di indizione del referendum consultivo, nella quale deve essere dato

atto del rispetto dei requisiti per la fusione previsti dalla normativa nazionale e regionale.




Nella delibera dev'essere allegata la planimetria del nuovo Comune.

### **10. Che documentazione occorre allegare all'istanza d'indizione del referendum consultivo presentata dagli elettori?**

Il referendum consultivo può essere richiesto alla Regione dal 20% degli elettori di ogni singolo Comune interessato dalla fusione.

Gli elettori devono allegare all'istanza di indizione del referendum consultivo per la fusione dei comuni, predisposta su modelli messi a disposizione dalla Regione Puglia i loro certificati elettorali.



L'istanza deve contenere le generalità dei richiedenti, il Comune di iscrizione elettorale e deve essere firmata dagli interessati.

Le firme debbono essere autenticate.

## 11. Quale pubblico ufficiale può autenticare le firme dei promotori e dei sottoscrittori dell'iniziativa dei cittadini per la fusione dei comuni?

Nella Regione Puglia occorre prendere le mosse dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, n. 18/2011, ad oggetto: *Direttive per la raccolta e l'autenticazione delle firme per l'esercizio degli istituti di partecipazione popolare previsti dal Capo II del Titolo III dello Statuto della regione Puglia.*



Nella deliberazione n. 18/2011 si legge che: «Con riferimento alle disposizioni dettate dalla L. R. n. 9/1973, art. 15, articolo 5 e dalla L. R. n. 27/1973, articolo 3, si emanano le seguenti direttive:

1. L'elettore appone la propria firma, in calce al progetto di legge o al quesito d sottoporre alla votazione popolare, su fogli appositamente vidimati;
2. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo chiaro e leggibile, il nome e cognome per esteso, il luogo e la data di nascita ed il Comune della Regione nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto, nonché gli estremi del documento di riconoscimento;
3. Le firme possono essere autenticate da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 "*Misure atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*", come modificato dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120,

*“Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale”.*

4. L'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità d'identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.
5. L'autenticazione può essere collettiva, foglio per foglio; in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.
6. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.
7. L'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Puglia è comprovata dai relativi certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori rilasciati dai Sindaci dei Comuni o loro delegati. Detta iscrizione può essere comprovata anche da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” resa in calce ai fogli di raccolta delle firme; in questo caso si suggerisce ai promotori di utilizzare fogli separati per ciascun Comune di iscrizione.



A sua volta la L. 21 marzo 1990, n. 53, rubricata “*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*”, all’articolo 14 prevede che: «1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 , dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i Presidenti delle Province, i Sindaci, gli assessori comunali [...], i Presidenti dei consigli comunali e provinciali, i Presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal Sindaco e dal Presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al Presidente della provincia e al Sindaco».

**12. Chi può votare al referendum consultivo per la costituzione del nuovo Comune tramite fusione?**

**I cittadini comunitari iscritti nelle liste elettorali per le elezioni comunali possono votare?**

Possono votare al referendum consultivo tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni coinvolti nella fusione.

Sono elettori anche gli iscritti all'Anagrafe degli elettori residenti all'estero (A.I.R.E.), mentre non possono votare i cittadini comunitari iscritti nella lista aggiunta relativa alle elezioni comunali.

L'AIRE è l'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero.

È stata istituita nel 1990 con la legge n. 470 del 27 Ottobre 1988 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero) e del suo regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989.

L'AIRE contiene i dati dei cittadini italiani che, ai sensi dell'art. 6 della citata Legge n. 470/1988, hanno dichiarato all'Ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione, di voler trasferire la propria residenza all'estero per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi o, per i quali, tale residenza è stata accertata d'ufficio.

L'ente competente alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente all'estero, è il Comune.



È istituita, inoltre, presso il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, un'AIRE nazionale, costantemente aggiornata, che contiene i dati trasmessi da tutte le anagrafi comunali.

Oltre alle fondamentali notizie anagrafiche e di stato civile, l'AIRE rileva anche l'iscrizione nelle liste elettorali. (Fonte: <http://servizidemografici.interno.it/it/Aire/Informazioni>).

### **13. Dove si esprime il voto e come si vota per il referendum consultivo?**

In Puglia, come in buona parte delle altre Regioni, non c'è ancora il sistema elettorale elettronico, ragion per cui si continua a votare a tutt'oggi in modo tradizionale, vale a dire con la scheda cartacea.

Di conseguenza il voto si esprime presso le sezioni elettorali indicate sulla tessera elettorale di ciascun elettore, il quale è necessario che si presenti al seggio come per una qualunque consultazione elettorale.

Il quesito referendario recita così: «Volete che sia istituito il nuovo Comune denominato [...] mediante fusione dei Comuni di Acquarica del Capo e di Presicce?».



Pertanto, chi è favorevole alla nascita del nuovo Comune deve votare SI, mentre chi è contrario alla nascita del nuovo Comune deve votare NO.

#### **14. L'elettore può votare dall'estero per il referendum consultivo?**

Per il referendum consultivo non è possibile votare dall'estero.

Gli eventuali elettori che risiedono all'estero, anche in modo temporaneo, dovranno fare ritorno nel Comune d'iscrizione elettorale ed esprimere il proprio voto nella sezione elettorale di appartenenza

#### **15. Successivamente alla fusione di comuni i cittadini dovranno cambiare i loro documenti?**

I documenti precedentemente in possesso dei cittadini rimangono validi fino alla loro naturale scadenza senza bisogno di indicare la denominazione del nuovo Comune.



Per la tessera elettorale, il nuovo Comune invierà un talloncino da attaccare in caso di variazione di ubicazione della sezione elettorale.

### **16. I cittadini a seguito della fusione dei comuni dovranno cambiare il loro codice fiscale?**

Un nuovo codice fiscale sarà rilasciato solo per i nuovi nati nel nuovo Comune dopo la sua istituzione.



Per il resto, il codice fiscale dei cittadini non subisce nessuna variazione a seguito della nascita del nuovo Comune, frutto del processo di fusione.

### **17. Quanto tempo occorre ci per completare l'iter della fusione di comuni?**

Successivamente alla presentazione dello studio di fattibilità, si ritiene che occorrano 7-8 mesi decorrenti dalla presentazione dell'istanza di fusione da parte dei soggetti legittimati, sino all'approvazione della legge regionale di fusione; i tempi potrebbero, però, dilungarsi per peculiari vincoli legati alle procedure referendarie.

### **18. Se tutti i Comuni interessati alla fusione appartengono ad un'Unione di comuni, quali sono le sorti dell'Unione stessa a fusione avvenuta?**

Occorre premettere che ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del TUEL, «l'Unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più Comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi».

Ciò detto, nel caso tutti i Comuni interessati alla fusione appartengano ad una medesima Unione di comuni, l'Unione medesima si scioglie, perché si viola la *ratio* del suddetto articolo 32 del TUEL, poiché per l'esistenza di una Unione esso prevede che vi siano almeno due Comuni.



Qualora, invece, nell'Unione di comuni vi siano anche altri enti locali territoriali oltre quelli che si sono fusi, il nuovo Comune potrebbe chiedere di far parte della stessa Unione o di altra Unione, previa modificazione dello statuto unionale.

Va da sé che il nuovo Comune nato dal processo di fusione deve farsi carico delle eventuali obbligazioni assunte dai Comuni estinti all'interno dell'Unione della quale facevano parte.

### **19. Come incide il percorso di fusione rispetto all'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali spettanti ai Comuni**

Ai sensi della L. 07/04/2014, n. 56, *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*, cd. legge "Delrio", articolo 1, comma 121: «Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai Comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i Comuni istituiti mediante fusione che

raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei Comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale».

## **20. I referendum consultivi possono tenersi in giorni differenti nei diversi Comuni attori del processo di fusione?**

Ai sensi della L. R. pugliese, n. 34/2014, articolo 6, comma 4-*bis*, lett.) c) «il referendum è effettuato nella medesima data in ciascun Comune».

## **21. Che succede alle obbligazioni assunte dai Comuni estinti dopo la loro fusione?**

Premesso che l'obbligazione è un vincolo giuridico che si attua tra due o più soggetti, creditore e debitore, in base al quale il debitore s'impegna a compiere una prestazione a favore del creditore secondo le regole dell'ordinamento giuridico, occorre precisare che il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulta ampliata subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi che attengono al territorio e alle popolazioni sottratte al Comune o ai Comuni di origine.



Al Comune di nuova istituzione vanno trasferite le risorse strumentali, finanziarie e umane da parte dei Comuni originari, ferme restando, per il personale, le posizioni economiche e giuridiche già acquisite.

## **22. Cos'è lo studio di fattibilità?**

Lo studio di fattibilità è un mezzo di cui i Comuni, pur non avendone l'obbligo, possono avvalersi per acquisire dati ed elementi di valutazione sul territorio, la popolazione e l'assetto economico-produttivo idoneo a sondare la fattibilità tecnico-organizzativa, economico-finanziaria e politico-istituzionale della fusione.

### **23. Chi può predisporre lo studio di fattibilità?**

Lo studio di fattibilità può essere predisposto sia dagli uffici comunali (con l'eventuale supporto degli uffici regionali), sia essere affidato all'esterno.



In questo secondo caso i Comuni possono beneficiare anche di contributi regionali specifici assegnati tramite bandi annuali nei quali sono definiti i criteri per l'assegnazione e gli importi che la Regione Puglia ha precisato in un'apposita deliberazione della Giunta.

### **24. Avviato il processo di fusione si possono aggiungere altri Comuni?**

Il processo di fusione si deve concludere soltanto rispetto ai Comuni per i quali esso è stato avviato.

Nulla impedisce che vi possano essere successive adesioni di altri Comuni.

In tale evenienza si deve riavviare un nuovo procedimento ed un nuovo progetto di legge di fusione, assieme ad un nuovo iter legislativo.

### **25. Istituito il nuovo Comune, gli organi dei Comuni fusi decadono?**

**Chi governa il nuovo ente sino allo svolgimento delle prime elezioni?**

Concluso il procedimento di fusione e istituito il nuovo Comune è nominato dalla Prefettura un commissario incaricato di gestire il nuovo ente sino alla elezione dei nuovi organi.

Il commissario è inoltre coadiuvato dal Comitato dei Sindaci dei preesistenti Comuni, organismo istituito senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

**26. Cosa cambia per tutti gli enti a cui aderiscono i Comuni preesistenti alla fusione?**

Quando s'istituisce il nuovo Comune, non si hanno modifiche automatiche alla situazione precedente; il nuovo Comune subentra ai precedenti nell'adesione agli enti cui i medesimi già appartenevano.

È evidente però che potrebbero essere necessari adeguamenti statuari anche con riguardo alla composizione degli organi.

**27. La fusione di comuni comporta la riduzione del numero e dei costi degli amministratori comunali?**

Il completamento del processo di fusione comunale comporta come conseguenza che il nuovo Comune unifica gli organi (Sindaco, Giunta e Consiglio) di ciascuno dei comuni fusi ed estinti, così come i relativi apparati amministrativi generali (segreteria, personale, bilancio, tecnico).

Il numero degli amministratori comunali dovrà essere rivisto in relazione all'eventuale nuova classe di ampiezza del nuovo Comune.



L'entità della diminuzione varia nei singoli casi; l'esperienza pregressa ha evidenziato generalmente una riduzione del costo degli amministratori molto elevata, vale a dire, dai due terzi sino alla metà.

**28. Prima che il nuovo Comune sia istituito, i preesistenti Comuni che si devono fondere sono tenuti a predisporre solo il bilancio di previsione annuale o devono predisporre anche il bilancio di previsione pluriennale?**

I Comuni sono tenuti a predisporre tanto il bilancio di previsione annuale quanto il bilancio di previsione pluriennale.



Concluso il procedimento di fusione e istituito il nuovo Comune, esso potrà, in base all'art. 1, comma 125, della L. n. 56/2014, approvare il proprio bilancio di previsione (in deroga a quanto disposto dall'art. 151, comma 1 del TUEL), entro novanta giorni dall'istituzione (o dal diverso termine di proroga eventualmente

previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno.

**29. La fusione di Comuni è alternativa all'Unione o è con essa compatibile?**

No, fusione ed Unione di comuni non sono tra loro alternative.

Solo qualora la fusione coincida integralmente con l'ambito dell'Unione, quest'ultima viene meno.



Qualora l'Unione comprenda altri Comuni diversi da quello fuso, quest'ultimo, ove fosse persino obbligato a far parte di un'Unione di comuni, ben può appartenere ad una più ampia Unione subentrando ai Comuni estinti.

**30. Quali sono i soggetti che decidono il nome del nuovo Comune?**

La denominazione del nuovo Comune deve essere indicata già all'atto della presentazione dell'iniziativa legislativa di fusione.

Sono quindi i soggetti che attivano il processo di fusione a dover proporre il nome del nuovo Comune.

Nel caso in cui siano individuate diverse possibili denominazioni, la scelta è rimessa ai cittadini che possono pronunciarsi in occasione del referendum consultivo nel quale viene previsto un apposito quesito sulla scheda referendaria.

**31. Quale sarà la sede del nuovo Comune?**

La sede del nuovo Comune è indicata nello Statuto.

Qualora i preesistenti Comuni non abbiano approvato lo Statuto del nuovo Comune prima di cessare la sede provvisoria può essere stabilita dalla legge di fusione; in mancanza, in base alla legge “Delrio”, art. 1 comma 124, lettera c), applicandosi lo statuto del Comune più popoloso la sede sarà quella indicata in tale Statuto.



Nelle sedi dei preesistenti Comuni potranno essere organizzati presidi decentrati per l'erogazione dei servizi ai cittadini (Municipi).

**32. Ai preesistenti Comuni vengono garantite adeguate forme di rappresentanza nel nuovo Comune?**

Il TUEL dispone che lo Statuto del nuovo Comune non solo preveda la possibilità che in tali territori vengano istituiti dei municipi (art.16), ma anche che

per le comunità di origine, o per alcune di esse, siano previste adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi (art.15, comma 2).

**33. Chi definirà il nuovo Statuto, lo stemma comunale e la festa patronale?**

Lo Statuto è approvato dal Consiglio comunale del nuovo Comune.

È però possibile che i Consigli comunali dei preesistenti Comuni adottino uno statuto provvisorio, il quale entra in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimane vigente fino a che non sia eventualmente modificato dagli organi del Comune frutto della fusione.

In assenza di uno statuto provvisorio e sino a quando il Consiglio comunale del nuovo Comune non adotta un proprio statuto, si applica lo statuto del Comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti, come previsto dalla legge "Delrio", (L. n. 56/2014, art.1, comma 124, lett. c).



Lo stemma comunale e la festa del Santo Patrono saranno stabiliti dal Consiglio Comunale del nuovo Comune.

**33. I contributi per la fusione di comuni sono certi?**

Ogni anno lo Stato destina un budget di 30 milioni di euro per contributi ai Comuni nati da fusione; entro il suddetto budget l'assegnazione dei contributi ad ogni singolo Comune viene quantificata secondo le disposizioni contenute in un decreto del Ministero dell'interno.

I contributi erogati dalla Regione non sono a budget, ma sono stabiliti direttamente in ciascuna legge regionale di fusione; sono pertanto certi (anche se variabili da Regione a Regione) e saranno imputati di conseguenza nei bilanci annuali regionali.

**34. È possibile costituire Municipi nei territori dei preesistenti Comuni?**

**In tal caso potranno essere mantenute tariffe differenziate?**

Certamente si!

Il TUEL permette che lo Statuto comunale possa prevederne la loro istituzione e disporre che lo statuto e il regolamento di funzionamento disciplinino l'organizzazione e le funzioni di tali organismi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto.

La legge n. 56/2014, cd. "Delrio", all'art. 1, comma 132, aggiunge che i Comuni ove siano istituiti Municipi possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo Comune.

**35. Cosa cambia per le caserme dei Carabinieri, le filiali delle Camere di commercio, delle**

### **Banche e delle Poste, gli Istituti Scolastici?**

La fusione di comuni non incide nella gestione dei servizi e sportelli di altre Amministrazioni, che non sono di competenza comunale.



Non può escludersi, però, che le altre pubbliche amministrazioni, possano sviluppare azioni di razionalizzazione territoriali dei loro uffici

### **36. Si dovranno cambiare i codici fiscali, le carte d'identità, le patenti e gli altri documenti?**

I suddetti documenti restano validi fino alla loro naturale scadenza.

### **37. Cosa cambia per gli indirizzi?**

Con riguardo agli indirizzi i cittadini potranno utilizzare i precedenti codici di avviamento postale (CAP), avvertendo che un nuovo CAP verrà assegnato dalle Poste al nuovo Comune, e potrà talvolta coincidere con quello di uno dei preesistenti Comuni.



Per le vie con lo stesso nome, non ci sarà bisogno di modifiche, ma basterà aggiungere il nome del precedente Comune come “località, oltre al nome del nuovo Comune.



I testi normativi essenziali sono stati redatti al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni normative concernenti la fusione di comuni.

Per approfondimenti in merito, si rinvia alla lettura completa degli atti legislativi richiamati nel presente compendio.

**COSTITUZIONE DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA**

**PARTE II**  
**ORDINAMENTO DELLA**  
**REPUBBLICA**  
**TITOLO V**  
**Le Regioni, le Province, i Comuni**

**Art. 114:** «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento».

**Art. 132:** «Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra».

**Art. 133:** «Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con legge della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni».

**Statuto della Regione Puglia**  
**Approvato dal Consiglio regionale, in prima lettura, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione della Repubblica italiana, con deliberazione n. 152 del 31 luglio, 1 e 2 agosto e 11 settembre 2003**

**Art. 19, Referendum consultivo:**

«1. Il Consiglio regionale può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo svolgimento di referendum consultivi per conoscere l'opinione della popolazione regionale, o di parte di essa, circa proposte di legge, regolamenti regionali e atti di programmazione generale e settoriale.

2. Sono, altresì, sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate, secondo modalità stabilite con legge regionale, le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali».

**Art. 22, commi 1 e 2, Attribuzioni del Consiglio regionale:**

«1. Il Consiglio regionale rappresenta la Comunità pugliese; esercita la potestà legislativa e svolge la funzione di indirizzo e di controllo dell'attività della Giunta regionale.

## 2. Il Consiglio regionale:

a) approva il piano di sviluppo generale e ne verifica periodicamente l'attuazione;

b) approva il documento annuale di programmazione economica e finanziaria;

c) approva con legge i principi e gli indirizzi della programmazione generale, intersettoriale e settoriale, la cui attuazione è disciplinata dai regolamenti di cui all'articolo 44;

d) approva la legge finanziaria regionale annuale, il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il rendiconto generale e l'esercizio provvisorio;

e) esercita la potestà regolamentare in ordine alla propria organizzazione funzionale e contabile;

f) delibera le nomine che gli sono attribuite espressamente dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi;

g) propone alle Camere, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, i progetti di legge che coinvolgono gli interessi della Regione e richiede lo svolgimento dei referendum nazionali previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;

h) esprime i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;

i) provvede all'istituzione di nuovi Comuni, alla modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni a norma dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione;

j) ratifica con legge le intese previste al penultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

k) esercita ogni altra potestà e funzione conferitagli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi».

**D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

**Articolo 3, Autonomia dei Comuni e delle Province:**

«1. Le comunità locali, ordinate in Comuni e Province, sono autonome.

2. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. La Provincia, ente locale intermedio tra Comune e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

4. I Comuni e le Province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

5. I Comuni e le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali».

**Articolo 15, Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di Comuni:**

«1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più Comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite.

2. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i Consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune istituito. Lo statuto del nuovo Comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

3. Al fine di favorire la fusione dei Comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli Comuni che si fondono.

4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione».

#### **Articolo 16, Municipi:**

«1. Nei Comuni istituiti mediante fusione di due o più Comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.

2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei Comuni con pari popolazione».

#### **Articolo 32, Unione di comuni:**

«1. L'Unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più Comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da Comuni montani, essa assume la denominazione di Unione di Comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

2. Ogni Comune può far parte di una sola Unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli Comuni.

3. Gli organi dell'Unione, Presidente, Giunta e Consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il Presidente è scelto tra i Sindaci dei Comuni associati e la Giunta tra i componenti dell'esecutivo dei Comuni associati. Il Consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli Consigli dei Comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni Comune.

4. L'Unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'Unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'Unione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal Consiglio dell'Unione.

5. All'Unione sono conferite dai Comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli Comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.

*5-bis.* Previa apposita convenzione, i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

*5-ter.* Il Presidente dell'Unione di comuni si avvale del segretario di un Comune facente parte dell'Unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle Unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle Unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.

6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse.

7. Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

8. Gli statuti delle Unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6».

**R. D. 03/03/1934, n. 383,  
Approvazione del testo unico della  
legge comunale e provinciale.**

**Art. 32.** «[Qualora il confine fra due e più Comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo a incertezze, né può essere disposta la determinazione ed eventualmente la rettifica su domanda dei podestà ovvero di ufficio.

I confini fra due o più Comuni possono essere rettificati anche per ragioni topografiche o per altre comprovate esigenze locali, quando i rispettivi podestà ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni]».\*

\* Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti a disposizioni del presente decreto, contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, s'intendano effettuati ai corrispondenti articoli del D.Lgs. n. 267/2000.

**D.P.R. 14/01/1972, n. 1**

**Trasferimento alle Regioni a  
statuto ordinario delle funzioni  
amministrative statali in materia  
di circoscrizioni comunali e di  
polizia locale urbana e rurale e del  
relativo personale.**

«1. Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario tutte le funzioni esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di circoscrizioni comunali. In particolare le funzioni relative:

- a) alla istituzione di nuovi Comuni e alla variazione di circoscrizioni comunali;
- b) alla denominazione dei Comuni, delle frazioni e delle borgate;
- c) alla determinazione delle sedi municipali;

- d) alla determinazione, rettifica e contestazione di confini;
- e) alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività nel caso di variazioni circoscrizionali;
- f) alla separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e di spese tra Comuni riuniti od aggregati;
- g) alla separazione, o fusione, delle rendite patrimoniali, delle passività e di spese delle frazioni nei confronti dei Comuni cui appartengono;
- h) ad ogni altra funzione amministrativa esercitata dagli organi dello Stato in materia di circoscrizioni comunali».

**L. 28/12/2015, n. 208**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).**

**Art. 1, comma 18, lett.) a:**

«All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dall'anno 2016, il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le

eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari».

**L. 11/12/2016, n. 232**

**Bilancio di previsione dello Stato  
per l'anno finanziario 2017 e  
bilancio pluriennale per il triennio  
2017-2019.**

**Art. 1, comma 447:** «All'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010» sono inserite le seguenti: «elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017».

**Comma 485:** «Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica».

**Comma 492, lett. A):**

«L'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale è determinato, entro il 15 febbraio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

0a) investimenti dei Comuni, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno

2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa;

a) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento:

1) dei Comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente; per ciascun esercizio del triennio 2017-2019, sono considerati esclusivamente i Comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1 gennaio dell'esercizio di riferimento [...]».

**Regione Puglia**

**L. R. 20/12/1973, n. 26**

**Norme in materia di circoscrizioni comunali.**

**Art. 4, Riunioni di Comuni contermini:**

«Comuni contermini possono essere riuniti tra loro e uno o più Comuni possono essere aggregati ad un altro Comune, quando i rispettivi Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

La Regione, prima di adottare il relativo provvedimento costitutivo ha l'obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante consultazione elettorale».

**Regione Puglia**

**L. R. 20/12/1973, n. 27**

**Norme sul referendum abrogativo  
e consultivo.**

**Art. 21:**

«Sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate i progetti di legge concernenti le istituzioni di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

Il Consiglio regionale, prima di procedere all'esame di ogni progetto di legge di cui al comma precedente, delibera la effettuazione del referendum consultivo previa acquisizione degli accertamenti richiesti in via preliminare alla competente Commissione consiliare.

La deliberazione del Consiglio deve precisare esattamente il quesito da sottoporre a referendum e indicare le popolazioni interessate da chiamare a consultazione.

Per popolazioni interessate si intendono:

Istituzioni di nuovi Comuni:

a) nel caso di istituzione di nuovi Comuni: gli elettori della frazione o delle frazioni che devono essere erette in comune autonomo;

b) nel caso di fusione di Comuni contermini: gli elettori dei comuni interessati;

Mutamento di circoscrizione comunale:

c) nel caso di incorporazione di un Comune in un altro contermine: gli elettori del Comune da incorporare;

d) nel caso di distacco di una parte del territorio comunale da un Comune con aggregazione ad un Comune contermine: gli elettori del territorio da distaccare;

e) nel caso di ampliamento del territorio di un Comune al quale viene incorporata parte del territorio contermini di un altro Comune: gli elettori insistenti sul territorio oggetto di trasferimento ovvero gli elettori del Comune da spogliare qualora sul territorio da trasferire non insistano elettori;

f) nel caso di permuta del territorio fra due o più Comuni contermini [quando manca l'accordo dei Comuni interessati]: gli elettori dei territori oggetto di permuta;

Mutamenti di denominazione comunale:

g) nel caso di mutamento di denominazione comunale; gli elettori del Comune interessato».

### **Regione Puglia**

**L. R. 01/08/2014, n. 34**

**Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali; modificata dalla L. R. 21/11/2016, n. 32 Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali).**

#### **Art. 6 Fusione di Comuni:**

«1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), i Comuni possono essere riuniti tra loro e uno o più Comuni possono essere aggregati a un altro Comune, quando i rispettivi Consigli comunali ne facciano domanda, o almeno un quinto degli aventi diritto al voto nei rispettivi ambiti comunali, e ne fissino in accordo tra loro le condizioni; la Regione, prima di adottare il relativo provvedimento costitutivo ha l'obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante consultazione elettorale.

2. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 133 della Costituzione, la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare la propria circoscrizione e denominazioni.

3. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 267/2000, la Regione può modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale.

4. Su richiesta dei Comuni interessati alla fusione, che può avvenire anche per incorporazione, deliberata dai rispettivi Consigli comunali, o su richiesta di almeno un quinto degli aventi diritto al voto nei rispettivi ambiti comunali, la Giunta regionale presenta un disegno di legge per l'istituzione del nuovo comune.

*4-bis.* Al fine della fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni) e di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali):

a) ciascun Comune interessato indice il referendum consultivo comunale ivi previsto;

b) i Comuni devono in ogni caso indire il referendum se ne fa richiesta, in ciascun Comune, almeno un quinto degli aventi diritto al voto. Le relative firme devono essere raccolte nei sei mesi antecedenti il deposito della richiesta. I Comuni verificano la regolarità della stessa richiesta entro trenta giorni dal deposito e indicano il referendum entro trenta giorni dal completamento della verifica;

c) il referendum è effettuato nella medesima data in ciascun Comune;

d) hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati a eleggere il Consiglio regionale;

e) il referendum è valido indipendentemente dal numero dei votanti. La proposta sottoposta a referendum è approvata se la risposta affermativa raggiunge

la maggioranza dei voti validamente espressi, conteggiati con scrutini separati per ciascun Comune;

f) non può essere ripresentata la medesima richiesta di referendum se non sono trascorsi almeno cinque anni dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione dei risultati del precedente referendum;

g) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di enti locali predispone il modello della scheda di votazione, nonché degli atti relativi allo scrutinio e alla proclamazione del risultato;

h) gli uffici comunali preposti sovrintendono alle operazioni elettorali. La proclamazione dei risultati è effettuata entro venti giorni dalla data di svolgimento del referendum;

i) i Consigli comunali interessati alla procedura di fusione per incorporazione trasmettono alla Giunta regionale la relativa richiesta entro trenta giorni dall'effettuazione del referendum. La richiesta è corredata dal verbale di proclamazione del risultato del referendum e contiene l'indicazione dell'eventuale sussistenza di contenziosi;

j) la Giunta regionale verifica la regolarità della richiesta entro venti giorni dal ricevimento della stessa e presenta la relativa proposta di legge all'Assemblea legislativa regionale entro trenta giorni dal completamento della verifica.

5. Il progetto di legge regionale deve comprendere opportunamente:

a) la descrizione dei confini dell'istituendo Comune e di tutti i comuni interessati;

b) la cartografia in scala 1:10.000, o superiore, relativa ai suddetti confini;

c) le indicazioni di natura demografica e socio-economica relative sia alla nuova realtà territoriale che agli enti locali coinvolti, nonché del loro stato patrimoniale a supporto dell'istituzione di un nuovo Comune;

d) gli elementi finanziari significativi tratti dall'ultimo bilancio preventivo e consuntivo approvato dai comuni interessati;

e) una proposta di riorganizzazione e gestione dei servizi sul territorio interessato, che ne evidenzia i vantaggi;

f) le deliberazioni dei Consigli comunali.

6. La Commissione consiliare regionale competente, constatata la completezza e correttezza della documentazione di cui al comma 5, esprime il proprio parere in merito all'indizione del referendum consultivo, ovvero in merito alla possibilità di assumere i referendum eventualmente già effettuati dai comuni interessati ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione.

7. Il parere della commissione consiliare regionale è quindi trasmesso al Consiglio regionale per il suo esame finalizzato all'indizione del referendum, ovvero della presa d'atto della deliberazione, ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni.

8. Acquisiti i risultati del referendum, la commissione consiliare regionale, entro sessanta giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum, esprime il proprio parere in merito al progetto di legge e lo invia al Consiglio regionale.

9. Il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulta ampliata subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi che attengono al territorio e alle popolazioni sottratte al comune o ai comuni di origine.

10. Al Comune di nuova istituzione vanno trasferite le risorse strumentali, finanziarie e umane da parte dei Comuni originari, ferme restando, per il personale, le posizioni economiche e giuridiche già acquisite».

**Art. 11, Incentivazione all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali:**

« 1. Nella ripartizione delle risorse disponibili, la Giunta regionale tiene conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di preferenza:

- a) fusioni di Comuni;
- b) Unioni di comuni;
- c) Convenzioni;
- d) ampliamento territoriale rispetto alle dimensioni ottimali delle forme associative previste nel piano di riordino territoriale;
- e) eventuali funzioni trasferite in aggiunta a quelle fondamentali;
- f) numero di funzioni e servizi comunali con esercizio in forma associata;
- g) numero di Comuni che partecipano a ognuna delle forme associative previste;
- h) appartenenza dei comuni alle aree interne.

2. I contributi finanziari correnti destinati a fusioni di Comuni e Unioni di comuni avranno i limiti temporali di durata stabiliti dalla Giunta regionale tenendo conto delle richieste pervenute da parte dei comuni. I contributi finanziari correnti per le convenzioni hanno la durata stessa di ogni singola convenzione, previa verifica a tre anni dalla sua costituzione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8.

3. In caso di variazioni nella composizione della forma associativa o nella gestione associata delle funzioni o dei servizi, i contributi vengono modificati in proporzione al cambiamento avvenuto.

4. I contributi correnti successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente anche se, sulla base della documentazione finanziaria, non venga comprovata l'effettiva gestione associata delle funzioni e dei servizi finanziati o il raggiungimento dei risultati dichiarati sulla domanda di contributo.

5. I contributi correnti, entro i limiti della dotazione annua di bilancio, sono assegnati in misura massima pari a euro 5 mila annui per ogni funzione comunale trasferita alla forma associativa, fino al limite massimo di euro 60 mila annui e in

base al numero di comuni partecipanti alla medesima, pari a euro 4 mila annui per ogni partecipante alla forma associativa.

6. Tali contributi correnti vengono moltiplicati per 1,20 se l'esercizio associato avviene attraverso Unioni di comuni e per 2, nel caso di fusione o incorporazione di Comuni.

7. I contributi da assegnare vengono rideterminati ogni cinque anni o allorquando si determina una variazione del numero di Comuni che costituiscono l'Unione.

8. La Giunta regionale, entro i limiti degli stanziamenti dei bilanci di previsione annuali e pluriennali, concede incentivi una tantum in conto capitale, sulla base di richieste degli enti interessati finalizzate all'organizzazione dell'esercizio di funzioni e servizi comunali in forma associata.

9. Le istanze di contributo devono essere prodotte alla Regione Puglia, da parte degli enti interessati, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui i contributi si riferiscono».

#### **Art. 12, Incentivi:**

«1. La Giunta regionale concede gli incentivi specifici previsti dal comma 8 dell'articolo 11 finalizzandoli:


a) alla realizzazione di fusioni tra Comuni e Unioni di comuni, a concorso delle spese per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione e per l'avviamento di forme di gestione associata comunale, dando priorità alla attuazione in forma associata dello sportello unico per le attività produttive (SUAP);

b) alla realizzazione delle forme associative di cui al comma 7 dell'articolo 10, per l'esercizio di funzioni in ambiti di area vasta conferite e/o delegate dalla Regione nelle materie di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 117 della Costituzione, a concorso delle spese per l'elaborazione di progetti e all'organizzazione in associazione delle funzioni medesime per il conseguimento di significativi livelli di efficacia efficienza e riduzione dei costi del loro esercizio, fatti salvi gli ambiti

individuati dalle leggi di settore per l'ottimale esercizio delle funzioni disciplinate dalle stesse;

c) alla realizzazione, nelle aree interne, di forme associative comunali per l'esercizio di funzioni e servizi in forma associata, a concorso delle spese per l'elaborazione di progetti e all'organizzazione in associazione delle funzioni medesime per il conseguimento di significativi livelli di efficacia, efficienza e riduzione dei costi del loro esercizio.

2. Gli incentivi finanziari vengono concessi annualmente».



***Fusione dei comuni risultanti dalla documentazione pervenuta  
alla Direzione Centrale della Finanza Locale  
Enti istituiti a seguito di processo di fusione***

***Riparto del fondo per l'anno 2017:***

**EURO 37.549.370**

## Bibliografia

AA. VV., *Vademecum per la fusione di comuni*, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, 2015, in [http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/export/sites/default/AALL/fusioni-comuni/vademecum/documentazione/Vademecum\\_fusioni\\_1\\_20.pdf](http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/export/sites/default/AALL/fusioni-comuni/vademecum/documentazione/Vademecum_fusioni_1_20.pdf)

AA., VV, *Le funzioni gestite in forma associata tramite conferimento alle Unioni di Comuni in Emilia Romagna Rappresentazioni cartografiche e dati di sintesi*, Regione Emilia Romagna, 2016, in <file:///C:/Users/Luigi/Desktop/dati%20salvati/Downloads/rapporto%202015%20Unioni%20e%20funzioni%20genn.pdf>

ANCI-IFEL, *I comuni italiani*, S. Arcangelo di Romagna, Maggioli, 2014

ANNA F., *Variazioni territoriali e identità locale*, Padova, CEDAM, 2013

BALDI B., XILO G., *Dall'Unione alla fusione i comuni: le ragioni, le criticità e le forme*, in «Istituzioni del Federalismo», XXXIII, 1, 2012

BALDINI G., BOLGHERINI S., DALLARA C., MOSCA L., *Unione di comuni*, Bologna, Istituto Cattaneo, 2009

BARBERA A., FUSARO C., *Corso di diritto costituzionale*, Bologna, Il Mulino, 2012

BIANCO A., *La gestione associata tra i piccoli Comuni dopo la "spending review": fusioni di Comuni, comunità montane, convenzioni, consorzi, Unioni di comuni, accordi di programma*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2013

BOBBIO L., *I governi locali nelle democrazie contemporanee*, Roma-Bari, Laterza, 2002

BOLGHERINI S, MESSINA P., *Oltre le province. Enti intermedi in Italia e in Europa*, Padova, Padua University Press, 2014

BOLGHERINI S., *Come le regioni diventano europee, Stile di governo e sfide comunitarie nell'Europa mediterranea*, Bologna, Il Mulino, 2006

- BOLGHERINI S., *Navigando a vista*, Bologna, Il Mulino, 2015
- CACIAGLI M., *Regioni d'Europa: devoluzioni, regionalismi, integrazione europea*, Bologna, Il Mulino, 2006
- CARETTI P., DE SIERVO U., *Diritto costituzionale e pubblico*, Torino, Giappichelli, 2014
- CARINGELLA F., *Manuale di diritto amministrativo*, Milano, Giuffrè, 2007
- CARINGELLA F., *Manuale di diritto amministrativo*, Roma, Dike, 2016
- CASSETTA E., *Manuale di diritto amministrativo*, Milano, Giuffrè, 2015
- CASTRONOVO G., *L'accorpamento dei piccoli comuni*, Soveria Mannelli (CZ), Rubettino, 2011
- CASULA M., *Politiche regionali di incentivazione all'esercizio associato di funzioni e servizi a confronto: i casi di Veneto ed Emilia-Romagna*, in [http://www.regione.emilia-romagna.it/affari\\_ist/Rivista\\_3\\_2014/Casula.pdf](http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/Rivista_3_2014/Casula.pdf)
- CLARICH M., *Manuale di diritto amministrativo*, Bologna, Il Mulino, 2015
- COGNO R., PIAZZA S., BARBERO M., LO BACIO I., *Quali vantaggi per una grande fusione di comuni, paper per la XXXVI Conferenza scientifica annuale AISRE*, Arcavacata di Rende (Cosenza) 14 -16 settembre 2015
- CORSO G., *Manuale di diritto amministrativo*, Torino, Giappichelli, 2015
- CORTESE A., *La riduzione del numero dei Comuni: un tema che meriterebbe maggiore attenzione*, Dipartimento di Economia, Università degli Studi Roma Tre, Roma, 2009
- DALL'OGGIO E., *Il procedimento di fusione dei comuni: fase di avvio, fase regionale, legge di fusione, fasi successive e conseguenze, vantaggi della fusione*, Milano, Regione Lombardia, Milano, 2015
- DE MARCO E., *Il regime costituzionale delle autonomie locali tra processi di trasformazione e prospettive di riforma*, Rivista AIC (Associazione Italiana dei Costituzionalisti), n. 2/2015, in

*file:///C:/Users/Luigi/Desktop/dati%20salvati/Downloads/2\_2015\_De%20Marco.pdf*

DI CINTIO M., GIURANNO M., *Fusioni e Unioni di Comuni. Nuovi assetti organizzativi: i Casi dell'Unione Jonica Salentina e dell'Unione della Grecia Salentina*, Bologna, Esculapio, 2016

DI MARTINO A., *La cooperazione tra comuni in Germania*, in Luiss-Sspal (a cura di), *Fenomeno e forme dell'intercomunalità in Europa tra piccoli comuni*, Roma, Luiss-Sspal, 2011

DICKMANN R., *Governance economica europea e misure nazionali per l'equilibrio dei bilanci pubblici*, Napoli, Jovene, 2013

FILIPPINI R., MAGLIERI A., *Il procedimento legislativo di fusione di Comuni nelle leggi regionali*, in [http://www.regione.emilia-romagna.it/affari\\_ist/Rivista\\_2\\_2015/Filippini.pdf](http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/Rivista_2_2015/Filippini.pdf)

GALLI R., *Nuovo corso di diritto amministrativo*, Padova, CEDAM, 2016

in [http://www.studiocataldi.it/news\\_giuridiche\\_asp/news\\_giuridica\\_16837.asp](http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_16837.asp)

in [http://www.studiocataldi.it/news\\_giuridiche\\_asp/news\\_giuridica\\_15784.asp](http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_15784.asp)

MANGIAMELI S., *Le regioni italiane tra crisi globale e neocentralismo*, Roma, Giuffrè, 2013

MARINUZZI G., TORTORELLA W., *Lo stato dell'arte delle fusioni di comuni in Italia*, in «Amministrare», XLIII, 1, pp. 149-160

MARTINES T., *Diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2011

MAZZIOTTI DI CELSO M., SALERNO GIULIO M., *Manuale di diritto costituzionale*, Padova, CEDAM, 2014

NOCENTINI R., GALLELLI F., *Fare il sindaco. Politica e management per l'amministrazione e la fusione dei Comuni*, Napoli, F. Angeli, 2016

PACELLA, R., MILANETTI, G. E VERDE, G., *Fusioni: quali vantaggi? Risparmi teorici derivanti da un'ipotesi di accorpamento dei comuni di minore dimensione demografica* Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari

Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale, Roma, 2015

PIRANI A., *Dall'Unione alla fusione dei Comuni in Istituzioni del Federalismo, Rivista di studi giuridici e politici. Contributo: Le fusioni di Comuni: dal livello nazionale all'esperienza dell'Emilia-Romagna*, p. 37-58, 2012

POLITI F. (2012), *Dall'Unione alla fusione dei Comuni: il quadro giuridico*, in Istituzioni del Federalismo, Quaderni, 2012

PREITE N., CONTE M. R., *Unione e Convenzioni tra Comuni: i vantaggi delle economie di scala nella gestione dei processi amministrativi, anche digitali*, in <http://www.forumpa.it/riforma-pa/unione-e-convenzioni-tra-comuni-i-vantaggi-delle-economie-di-scala-nella-gestione-dei-processi-amministrativi-anche-digitali>

RACCA E, RACCA P., *I piccoli Comuni alla prova della sopravvivenza*, Il Sole-24 Ore-Guida agli enti locali, n. 13, 1 aprile 2006

RAMAZZA S., *Fusioni di Comuni in Emilia-Romagna: stima dei vantaggi sulla base dell'analisi dei dati dei bilanci consuntivi e del censimento del personale del 2013*, in [http://www.regione.emilia-romagna.it/affari\\_ist/Rivista\\_2\\_2015/Ramazza.pdf](http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/Rivista_2_2015/Ramazza.pdf)

RAMAZZA S., *Fusioni: quali vantaggi? Risparmi teorici derivanti da un'ipotesi di accorpamento dei Comuni di minore dimensione demografica. Dalla dimensione nazionale a quella regionale. Analisi dei dati dei certificati consuntivi di bilancio dei Comuni dell'Emilia Romagna*, Regione Emilia Romagna, 2015

ROVERSI MONACO F., *Decentramento*, in BOBBIO N., MATTEUCCI N., PASQUINO G. (a cura di), *Dizionario di politica*, Torino, Utet, pp. 224-228

RUMPIANESI D., *La fusione dei Comuni Valsamoggia. L'Assemblea Costituente per la definizione dello Statuto e dei Municipi elettivi*, in [http://www.regione.emilia-romagna.it/affari\\_ist/Rivista\\_2\\_2014/Rumpianesi.pdf](http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/Rivista_2_2014/Rumpianesi.pdf)

SERGIO L., SERGIO S., *Diritto degli enti locali - Revisione della spesa pubblica e riforma delle autonomie locali territoriali*, Parte generale, capitoli III (Il riordino delle province, dei comuni e delle loro funzioni) e IV (Gli organi di

governo e di gestione del comune); capitoli VI (*Le forme associative comunali in Europa*) e VII (*L'intercomunalità in Italia*), Parte speciale, Lecce, Manni, 2014

SERGIO L., *Autonomie locali: l'Unione di comuni come leva del cambiamento organizzativo*, in <http://www.altalex.com/documents/news/2014/09/19/autonomie-locali-l-unione-di-comuni-come-leva-del-cambiamento-organizzativo>

SERGIO L., *Enti locali e forme associative. L'unione dei comuni tra norme e utopia*, Galatina (LE), Congedo, 2006

SERGIO L., *L'unione di comuni nell'ordinamento finanziario e contabile tra bilancio classico e bilancio armonizzato*, in [file:///C:/Users/Luigi/Desktop/dati%20salvati/Downloads/doc\\_36641%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Luigi/Desktop/dati%20salvati/Downloads/doc_36641%20(1).pdf)

SERGIO L., *L'Unione e la fusione di comuni*, Tricase (LE), Libellula, 2015

SERGIO L., *La fusione dei Comuni come opportunità di rilancio del sistema delle autonomie locali territoriali*, in <http://www.lexitalia.it/a/2015/65410>

SERGIO L., *La fusione di comuni come opportunità di rilancio del sistema delle autonomie territoriali*, in DI CINTIO M., GIURANNO M., *Fusioni e Unioni di Comuni. Nuovi assetti organizzativi: i Casi dell'Unione Jonica Salentina e dell'Unione della Grecia Salentina*, Bologna, Esculapio, 2016

SERGIO L., *La fusione di comuni. Analisi dell'istituto tra innovazione legislativa e giurisprudenza costituzionale*, in <http://www.studiocataldi.it/articoli/24175-la-fusione-di-comuni.asp>

SERGIO L., *La nuova architettura istituzionale degli enti locali territoriali. L'Unione di comuni, la convenzione tra comuni e la riforma delle Province*, Lecce, ClioEdu, 2015

SERGIO L., *Le unioni di comuni fra attuazione e prospettive di riforma*, Lecce, Manni, 2012

SERGIO L., *Modifiche territoriali fusione ed istituzione di Comuni. Il Comune tra vecchia e nuova governance in Italia e in Europa*, in [http://www.studiocataldi.it/news\\_giuridiche\\_asp/news\\_giuridica\\_17077.asp](http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_17077.asp)

SERGIO L., *Revisione della spesa pubblica ed esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni*, in [http://www.studiocataldi.it/news\\_giuridiche\\_asp/news\\_giuridica\\_15784.asp](http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_15784.asp)

SERGIO L., *Una nuova endiadi: piccoli comuni e unioni di comuni come facce della medesima medaglia L'assetto ordinamentale finanziario e contabile della necessaria forma associativa comunale*, in [http://www.studiocataldi.it/news\\_giuridiche\\_asp/news\\_giuridica\\_16837.asp](http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_16837.asp)

SORACE F., *Diritto delle amministrazioni pubbliche*, Bologna, Il Mulino, 2014

SPALLA F., DOSSENA A., *La provincia in Italia: il percorso di un'identità*, Roma, Aracne, 2009

SPALLA F., *Il governo locale in Italia. Istituzioni in trasformazione*, Milano-New York-San Francisco, McGraw-Hill, 2012

SPALLA F., *L'accorpamento dei Comuni in Europa e la controtendenza italiana*, in "Amministrare", n.1/2, 2006, pp. 121-133

SPALLA F., *L'amministrazione locale. Organizzazione, funzionamento, trasformazioni*, Roma, Carocci, 2000

SPALLA F., *Unioni e fusioni comunali: sondaggio di Sindaci*, in "Amministrare", n. 3, dic. 2002, pp. 434-464

SUSIO B., BARBAGALLO E., RUMPIANESI D., *Da molti a uno. La fusione di comuni*, Milano, Feltrinelli, 2016

VANDELLI L. *Il sistema delle autonomie locali*, Bologna, Il Mulino, 2015

VANDELLI L., *Città Metropolitana, province, unioni e fusioni di comuni. La legge Delrio, 7 aprile 2014, n. 56, commentata comma per comma*", Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014

VANDELLI L., *Città metropolitane, province, unioni di comuni e fusioni di comuni*, Bologna, Il Mulino, 2013

VENTURA L. MARTINES T., *Diritto pubblico*, Milano, Giuffrè, 2015

VIGATO E., *Le unioni e le fusioni di comuni nel disegno di legge “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Quali novità all’orizzonte per i piccoli comuni?”*, in *federalismi.it*

XILO G. (2012), *Dall’Unione alla fusione dei Comuni*, in *Istituzioni del Federalismo. Rivista di studi giuridici e politici, Lo studio di fattibilità nel processo di fusione*”, p. 59-70, 2012

## **Sommario**

Introduzione.....	1
La fusione di Comuni. Una questione europea.....	2
La fusione di Comuni. La normativa statale.....	3
Fusione di Comuni. Altre norme di favore.....	6
Incentivi finanziari statali.....	13
Fusione di Comuni. La normativa della Regione Puglia.....	16
Il referendum consultivo.....	20
Quesito referendario.....	22
La procedura referendaria della Regione Puglia.....	22
Referendum: la raccolta di firme..	23
Esito referendario..	25
Gli incentivi della Regione Puglia.....	26
Beneficiari.....	32
Tempistica.....	33
Misura del contributo regionale.....	33
Liquidazione contributi.....	34
Rinuncia e decadenza dai contributi.....	34

Fusione di Comuni. Iter attivato dai Consigli comunali.....	35
Fusione di Comuni. Iter referendario attivato dagli elettori.....	36
Fusione di Comuni. Iter attivato dai titolari dell’iniziativa legislativa .....	38
Legge provvedimento istitutiva del nuovo Comune.....	39
“ ..... ndente del nuovo Comune.....	41
Analisi SWOT.....	49
Adempimenti del Comune nato dalla fusione.....	50
Piano di comunicazione.....	59
Piano urbanistico intercomunale.....	61
Cenni sulla fusione di Comuni in Italia.....	62
Le Frequently Asked Questions (FAQ) ovvero le domande poste frequentemente.....	64
Appendice normativa.....	94
Bibliografia.....	102